

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Registro Generale N.** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_

**Registro Struttura N.** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_

OGGETTO: Valorizzazione beni aziendali - concessione d'uso temporaneo degli spazi aziendali temporanea e strumentale allo svolgimento di attività di carattere sociale, sanitario, culturale o di riprese cine-audiovisive: contratto tra EAGLE PICTURES S.P.A. e ASL ROMA 1

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

Centro di Costo: BD0503

L'Estensore: FRANCESCA PALA

Il presente Atto contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC Patrimonio aziendale e Complesso  
Monumentale di Santo Spirito in Sassia

DIPARTIMENTO TECNICO  
PATRIMONIALE

Ing. PAOLA CASALI

Ing. PAOLA CASALI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si  
compone di n.77 pagine di cui  
n.73 pagine di allegati

## **IL RESPONSABILE UOC PATRIMONIO E COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SPIRITO IN SASSIA**

- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale nell'ambito dell'individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi delegati, sono stati individuati, tra l'altro la tipologia relativa all'acquisizione di beni e servizi fino ad € 40.000,00;
- la Deliberazione n. 329 del 15/03/2024 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi – integrazione della deliberazione n.347 del 08/07/2022*";
- CONSIDERATO** che la UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia cura, tra l'altro, la valorizzazione del patrimonio della ASL ROMA 1 mediante azioni tese a conferire maggior valore allo stesso e a promuoverne le potenzialità, incrementandone la fruizione collettiva;
- che tale fine risulta perseguito anche mediante la concessione d'uso degli spazi aziendali, strumentale allo svolgimento di attività di carattere sociale, sanitario, culturale o riprese cine-audiovisive;
- VISTA** la deliberazione n. 195 del 23.11.2022 recante "*approvazione del regolamento sulla concessione d'uso strumentale e temporaneo degli spazi di proprietà della Azienda Sanitaria Roma 1 (ai sensi degli artt. 107 e 108, comma 1 lettera c del D.*

*Lgs. 42/2004 e s. m. i.) finalizzata allo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere sociale, sanitario, culturale e per riprese cine-audiovisive.”*

#### **VISTA**

la deliberazione n. 199 del 15.05.2023 avente ad oggetto *“parziale modifica della deliberazione n. 347 del 08.07.2022 in merito alla concessione d'uso degli spazi aziendali, strumentale allo svolgimento di attività di carattere sociale, sanitario, culturale o di riprese cine-audiovisive. Formalizzazione della delega al Direttore della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale del Santo Spirito in Sassia”*

la deliberazione n. 1131 del 18.12.2023 recante *“Modifica ed integrazione del Regolamento sulla concessione d'uso strumentale e temporaneo degli spazi di proprietà della Azienda Roma 1 di cui alla deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 1 n. 195 del 23.11.2022 - Approvazione del nuovo regolamento sulla concessione d'uso strumentale e temporaneo degli spazi di proprietà della Azienda Roma 1 (ai sensi degli artt. 107 e 108, comma I, lettera c del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) finalizzata allo svolgimento di attività o manifestazioni aventi carattere sociale, sanitario, culturale e per riprese cine-audiovisive;*

#### **PREMESSO CHE**

con richiesta pervenuta il 26 aprile 2024 la EAGLE PICTURES S.P.A., d'ora in poi Concessionario, chiedeva in concessione all'ASL Roma 1 stanze "ex RSA", dell'Ospedale Nuovo Regina Margherita, non in funzione, per la realizzazione delle riprese del film dal titolo "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA". Il tema di estrema attualità ed importanza concerne il bullismo all'interno della scuola e sui social;

In considerazione della rilevanza della tematica trattata e dei molteplici risvolti psicologici e sociali che questo fenomeno ha sui giovani, il Concedente accordava la concessione dei suddetti spazi al canone concessorio indicato di cui prot. n. 74087/2024 del 13/05/2024;

#### **PRESO ATTO**

del parere favorevole della Direzione Aziendale, la ASL ROMA 1 ha accordato la concessione in uso degli spazi sopra meglio precisati a fronte dell'importo complessivamente pari ad **€ 3.750,00** (tremilasettecentocinquanta/00) oltre IVA al 22%;

#### **CONSIDERATO**

che i proventi derivanti dalla concessione temporanea degli spazi aziendali, monumentali e non, ai sensi del Regolamento Aziendale per la concessione degli spazi aziendali, di cui alla deliberazione n. 1131 del 18.12.2023, confluiscono al bilancio della ASL ROMA 1 per essere riutilizzati per il 50% al soddisfacimento delle attività sanitarie aziendali e per il restante 50% alla manutenzione e valorizzazione degli spazi aziendali del Complesso Monumentale del Santo Spirito in Sassia;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

## **DETERMINA**

in riferimento all'oggetto: *“valorizzazione beni aziendali - concessione degli spazi aziendali temporanea e strumentale allo svolgimento di attività di carattere sociale, sanitario, culturale o di riprese cine-audiovisive: contratto tra “EAGLE PICTURES S.P.A. e ASL ROMA 1” per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:*

**di approvare** lo schema di contratto di concessione d'uso allegato al presente atto;

**di contabilizzare** i proventi derivanti dal presente provvedimento e pari ad **€ 3.750,00 oltre IVA** sul bilancio della ASL ROMA 1, conto di ricavo n. 409020199 denominato *“proventi recupero e valorizzazione patrimonio monumentale”*;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio *on line* aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69”;

**di incaricare** la UOC Bilancio e Contabilità della ASL Roma 1 di provvedere ad effettuare le opportune e conseguenti annotazioni contabili derivate dall'adozione del presente provvedimento, dei conti economici e di quanto dichiarato in premessa.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Direttore

UOC Patrimonio Aziendale e  
Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia

*Ing. Paola Casali*

**FIRMATO DIGITALMENTE**

Direttore

Dipartimento Tecnico Patrimoniale  
*Ing. Paola Brazzoduro*

**FIRMATO DIGITALMENTE**



**DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE**  
**U.O.C. Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale**

ASL Roma 1 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA**

L'anno duemila ventiquattro il giorno tredici del mese di maggio in ROMA, con la presente scrittura privata da valere e tenere alla pari di pubblico atto per ogni effetto di ragione e di legge per sé e per i propri aventi causa

**TRA**

**ASL ROMA 1**, con sede in Borgo Santo Spirito, 3 00193 Roma P.IVA/C.F. 13664791004, nella persona del Direttore UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia Ing. Paola Casali nata a Roma il 05.12.1966, C.F. CSLPLA66T45H501O giusta delega delibera n. 199 del 15.05.2023 (di seguito, il "**CONCEDENTE**");

**E**

La **EAGLE PICTURES S.P.A.** con sede in Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano, P.I. 08338170155 in persona del legale rappresentante Gianluca Leurini nato a Roma il 18.05.1964, Codice destinatario SDI: M5UXCR1 C.F.LRNLGC64E18H501R identificato a mezzo Carta d'Identità n. CA92991PP (**ALL.01**), indirizzo PEC: **amministrazione@pec.eaglepictures.com** (di seguito, il "**CONCESSIONARIO**"),

(Il **CONCEDENTE** ed il **CONCESSIONARIO** saranno di seguito congiuntamente definiti come le "Parti")

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Premesso che:

- Con richiesta del 26 aprile 2024 il Concessionario chiedeva la possibilità di utilizzare nella struttura Ospedaliera del Nuovo Regina Margherita delle stanze del reparto "ex RSA" non in funzione, per la realizzazione delle riprese del film dal titolo "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA". Il tema di estrema attualità ed importanza concerne il bullismo all'interno della scuola e sui social;
- In considerazione della rilevanza della tematica trattata e dei molteplici risvolti psicologici e sociali che questo fenomeno ha sui giovani, il Concedente accordava il canone concessorio proposto di cui Prot. n. 74087/2024 del 13/05/2024 (**ALL.02**).

**TUTTO CIO' PREMESSO**

1. Il **CONCEDENTE** concede irrevocabilmente al **CONCESSIONARIO** in concessione temporanea le seguenti porzioni immobiliari di proprietà della ASL Roma 1:

- **Stanze ex RSA Ospedale Nuovo Regina Margherita;**

conformemente ai termini ed alle condizioni di seguito stabiliti. A tal proposito, il **CONCESSIONARIO** dichiara espressamente di avere visitato i locali oggetto del presente contratto e dichiara espressamente che gli stessi sono risultati totalmente idonei, sotto qualsiasi aspetto, allo svolgimento dell'attività per la



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 1

quale sono richiesti in concessione temporanea.

Il CONCEDENTE concede al CONCESSIONARIO il diritto di utilizzare e fotografare (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, tramite l'effettuazione di riprese cinematografiche, servizi fotografici o riprese video-fotografiche) gli spazi oggetto della concessione, nonché qualsiasi denominazione che identifichi la Proprietà o sia comunque alla stessa relativa, nonché ogni cartello o scritta, ivi incluso, altresì, il diritto di fotografare, registrare, ed utilizzare qualsiasi logo e scritta contenuti all'interno della Proprietà, il diritto di attribuire qualsiasi nome fittizio alla Proprietà o a qualsiasi parte della stessa, ed il diritto di ambientare qualsivoglia evento cinematografico in detta Proprietà, unitamente al diritto, riconosciuto al personale autorizzato dal CONCESSIONARIO, di accedere liberamente alla suddetta Proprietà con i materiali e le attrezzature necessari ad allestire temporaneamente elementi scenografici e strutture cinematografiche (secondo le esigenze del CONCESSIONARIO), ed il diritto di fotografare la predetta Proprietà, il set e le strutture e/o di registrare il sonoro per le relative scene, secondo quanto sarà dal CONCESSIONARIO medesimo determinato.

In considerazione dell'importanza rivestita per la promozione dell'immagine del CONCEDENTE e per la valorizzazione del relativo patrimonio, il CONCESSIONARIO si obbliga a citare nei titoli di coda del film la ASL ROMA 1, in modo chiaro e visibile, specificandone la qualità di concedente degli spazi oggetto delle riprese cinematografiche.

2. Il CONCEDENTE dichiara e garantisce di essere proprietario esclusivo della Proprietà (o di poterlo validamente rappresentare ai fini del presente atto), di essere pienamente autorizzato a sottoscrivere il presente contratto di concessione temporanea e di avere il diritto di concedere al CONCESSIONARIO l'utilizzo della Proprietà conformemente ai termini della presente scrittura, nonché tutti e ciascuno degli altri diritti quivi concessi al CONCESSIONARIO medesimo.
3. a) Il CONCESSIONARIO avrà pieno accesso alla Proprietà nei seguenti giorni:

**martedì 14 e mercoledì 15 maggio** per allestimento stanze; **giovedì 16 maggio** per riprese, **dalle h. 12:00 alle h. 18:00**; ripristino stanze in data **venerdì 17 maggio**.

Con particolare riferimento al predetto diritto di accesso si precisa che lo stesso sarà consentito, durante il periodo di concessione, esclusivamente al personale autorizzato dal CONCESSIONARIO a prendere parte alle riprese e dallo stesso regolarmente assicurato di cui il CONCESSIONARIO ha fornito preventivamente al CONCEDENTE un elenco con la specifica dei dati identificativi di ciascuna unità (ALL.03).

Detto elenco si allega al presente contratto di cui diviene parte integrante; il CONCEDENTE si impegna a trasmettere agli operatori del Servizio di Vigilanza presso il Presidio Ospedaliero del Nuovo Regina Margherita con richiesta di verifica delle generalità e con richiesta di interdire l'accesso agli spazi oggetto della concessione a qualsiasi persona terza non espressamente riportata nell'elenco in questione

b) Prima di accedere alla Proprietà, il CONCESSIONARIO potrà, ove lo ritenga opportuno o necessario, effettuare dei rilevamenti video e/o fotografici della Proprietà, per attestarne l'effettivo stato al momento della consegna. Le parti convengono espressamente che detta documentazione costituirà ad ogni effetto prova documentale in caso di eventuali controversie successive alla riconsegna da parte del CONCESSIONARIO della Proprietà oggetto del presente accordo.

Se il CONCESSIONARIO dovesse comunicare al CONCEDENTE di rinunciare alle riprese successivamente all'inizio del Periodo di Locazione e dopo che il CONCESSIONARIO avrà iniziato a utilizzare i locali concessi in uso il CONCESSIONARIO sarà obbligato a restituirli nello stato in cui si trovavano e il CONCEDENTE avrà diritto a ricevere a titolo di pieno compenso per l'utilizzo fatto dal CONCESSIONARIO un importo pari ad **€3.750,00+ iva di legge** pari all'importo concordato del canone di concessione. Il CONCESSIONARIO si impegna espressamente ed irrevocabilmente a rimborsare al CONCEDENTE gli eventuali costi aggiuntivi per le prestazioni e/o le forniture dal medesimo richieste alle Ditte Appaltatrici della ASL ROMA 1, in tutti i casi in cui queste ultime siano impossibilitate ad emettere fattura direttamente nei confronti del concessionario.

Il CONCESSIONARIO dichiara espressamente di provvedere alla vigilanza e custodia del materiale tecnico e scenico di sua proprietà che sarà posto all'interno degli spazi oggetto della presente



concessione con personale proprio, sollevando pertanto da ogni responsabilità la ASL Roma 1 ed il personale della Ditta appaltatrice del servizio di Vigilanza per conto della ASL Roma 1 in servizio presso il Complesso Monumentale di S. Spirito in Sassia.

La parte Concessionaria provvederà a proprio esclusivo onere e carico a provvedere alla vigilanza a tutela e garanzia dell'integrità degli spazi oggetto di concessione e degli arredi in essa contenuti.

L'importo per la concessione dei suddetti spazi aziendali è stato concordato e definito in € 3.750,00+ IVA di legge da versarsi entro il 15 maggio 2024;

Detto versamento sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato a: **ASL ROMA 1** codice IBAN:

**IBAN: IT 32 P 08327 03398 000000001060**

**Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL – Ag. N. 5**

5. Il CONCESSIONARIO dovrà restituire la Proprietà nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta. Alla scadenza del presente accordo, il CONCESSIONARIO dovrà rimuovere ed asportare dalla Proprietà gli elementi scenografici, le strutture, i materiali tecnici e le attrezzature di sua proprietà e/o di sua pertinenza. **Il CONCESSIONARIO si impegna ad utilizzare e a far utilizzare a tutti i propri collaboratori impiegati a qualsiasi titolo nelle attività di riprese e/o ad esse connesse, la massima cura ed attenzione per la tutela dell'integrità dei beni immobili e di quelli mobili in essi contenuti.** Fermo restando l'assenso del concedente all'utilizzo degli spazi oggetto di concessione, grava sempre sul CONCESSIONARIO la responsabilità per danni a persone e cose derivanti, in via del tutto esemplificativa e non limitativa, dalla messa in opera, fornitura, utilizzo di cose e/o impianti e/o opere, anche di tipo provvisorio, conseguenti all'uso proprio o improprio degli stessi, degli allestimenti e degli spazi, con più ampia manleva della ASL ROMA 1. La responsabilità del CONCESSIONARIO si estende anche a tutti i danni a persone e/o cose causalmente collegati all'evento oggetto della presente concessione.  
A tale riguardo resta convenuto che, al termine delle riprese, il direttore di produzione o altra persona all'uopo incaricata dal CONCESSIONARIO effettuerà un'ispezione di controllo al fine di accertare immediatamente e per iscritto gli eventuali danni verificatisi durante le riprese.
6. In presenza di gravi inadempimenti da parte del CONCESSIONARIO, alle disposizioni del presente accordo, il CONCEDENTE, prima di poter espletare qualunque atto, sarà tenuto a contestare per iscritto al CONCESSIONARIO l'eventuale inadempimento, concedendo al CONCESSIONARIO un termine di 30 (trenta) giorni per porre rimedio.
7. Il CONCEDENTE prende espressamente atto che qualsiasi danno a persone o cose che possa verificarsi durante l'utilizzazione della Proprietà da parte del CONCESSIONARIO ai sensi della presente scrittura sarà coperto da polizza assicurativa, copia delle specifiche della quale è allegata alla presente scrittura per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL.04). Il CONCESSIONARIO solleva inoltre espressamente la ASL Roma 1 da qualsiasi forma di responsabilità per sinistri a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione occorsi a terzi o a personale impiegato a qualsiasi titolo nell'evento.
- 7 bis. Il CONCESSIONARIO dichiara che tutto il personale, anche di eventuali società terze, impiegato nell'attività di ripresa, montaggio e smontaggio delle scene o in qualsiasi altra attività connessa alle riprese della serie identificato con il titolo di "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA" risulta essere pienamente in regola con la normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro, è coperto da regolare assicurazione per gli infortuni sul lavoro così come prevista dalla vigente normativa.  
Il CONCESSIONARIO, pertanto, solleva il CONCEDENTE da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni che possano occorrere al personale impiegato nell'attività di ripresa e nelle operazioni ad essa connesse.
8. Il CONCEDENTE prende espressamente atto ed irrevocabilmente accetta che tutti i diritti di proprietà e sfruttamento ed utilizzazione economica, in tutto il mondo ed universo, in perpetuo (ed in ogni caso per l'intera durata di protezione legale quale stabilita in ciascun paese del mondo), con ogni forma e/o



procedimento tecnico e/o mezzo oggi e/ o in futuro esistente o inventato, in relazione alle riprese cinematografiche e sonore di qualsiasi tipo che saranno effettuate dal CONCESSIONARIO nell'ambito della Proprietà e/o all'interno della stessa ai sensi del presente contratto, spettano in via esclusiva ed in perpetuo al CONCESSIONARIO e/o ai suoi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo. Pertanto, né il CONCEDENTE, né i rispettivi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo, né altri conduttori e/o terzi che possano ora o in seguito vantare a qualsiasi titolo interessi e/o diritti sulla Proprietà oggetto del presente accordo, saranno legittimati ad esercitare qualsivoglia azione al riguardo, né disporranno, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, del diritto di richiedere e/o ottenere un provvedimento ingiuntivo nei confronti del CONCESSIONARIO e/o dei suoi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo, in relazione all'utilizzazione o della mancata utilizzazione da parte del CONCESSIONARIO e/o dei suoi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo o da parte di chiunque altro, delle riprese cinematografiche e delle registrazioni del suono effettuate dal CONCESSIONARIO nell'ambito della Proprietà ai sensi della presente scrittura. Il CONCEDENTE cede irrevocabilmente al CONCESSIONARIO e ai suoi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo, il diritto, in perpetuo, in tutto il mondo ed universo, di riprodurre e ricreare, in tutto o in parte, la Proprietà e di utilizzare la predetta riproduzione con qualsiasi mezzo e/o modo di comunicazione oggi esistente e/o di futura invenzione, incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il mezzo cinematografico, la realizzazione di parchi divertimenti, l'organizzazione di visite di studi cinematografici, e/o per qualsiasi operazione di commercializzazione connessa con quanto sopra elencato e con la relativa pubblicità, promozione o lancio.

Il CONCEDENTE espressamente riconosce ed irrevocabilmente prende atto ed accetta che per l'intera produzione, il film e ogni singola parte e sequenza di essa (ivi inclusa la riproduzione della Proprietà o parte di essa e di tutto quanto in essa contenuto), il CONCESSIONARIO e i suoi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo saranno titolari in via originaria ed esclusiva ed in perpetuo (e comunque per l'intera durata di protezione legale quale stabilita in ciascun paese del mondo) del copyright nonché del diritto universale di utilizzazione e sfruttamento, senza alcuna limitazione di tempo, spazio e passaggi, e dei relativi proventi, in qualsiasi forma e modo, oggi e/o in futuro esistente o inventato, in qualsiasi versione, anche ridotta (cinematografica, videografica, discografica, radiofonica, televisiva, interattiva, etc.) con qualsiasi mezzo - anche a mezzo stampa, cinematografia, televisione (via etere, via cavo, mmds, pay tv, pay per view, via satellite - diretta o indiretta DBS , video on demand, near video on demand e/o in qualsiasi altro futuro sistema analogico e/o digitale e/o elettronico di telediffusione e/o trasmissione, incluso via rete, via INTERNET, via INTRANET, WEBCAST, via Computer, etc.), telefono, videografia, home video, discografia, con mezzi interattivi, etc. - in qualsiasi formato e con qualsiasi supporto - comprese le cinevideocassette, i videodischi, i DVD, i laser disc, i videogrammi in genere, attraverso qualunque canale distributivo, con qualsiasi mezzo già inventato o di futura invenzione, incluso, a titolo meramente indicativo: il Rental, il Sell Through, l'Electronic Sell Through, il Public Video, il Commercial video, il door-to-door, il canale edicola, con ogni più esteso diritto di riproduzione e di elaborazione anche multimediale nel senso più ampio; i mezzi e/o supporti multimediali e/o interattivi (CD-ROM, CD-i, etc.), 'on line', 'off line' - su reti locali, nazionali ed internazionali, così come con qualsiasi altro mezzo e/o procedimento audiovisivo già inventato o anche di futura invenzione, nonché tramite ogni altro procedimento di registrazione meccanica e/o elettronica e/o digitale e/o analogica e di riproduzione già inventato o anche di futura invenzione qualunque sia il supporto (ottico, magnetico, elettronico, analogico, digitale etc.), così come con qualsiasi altro procedimento tecnico anche di futura invenzione, tutte le forme di utilizzazione audio e video (ad es. videocassette, dischi vinilici, DVD, nastri, CD, servizi musicali via satellite, ecc.), tutte le forme di rappresentazione dal vivo, di rappresentazioni pubbliche o private (ad es. spettacoli, parchi a tema, ecc.), tutte le forme di abbinamento a prodotti di largo consumo, in qualsivoglia forma o su qualsivoglia supporto (ad es. libri parlanti o sonori, giocattoli parlanti, prodotti educativi, ecc.), le utilizzazioni tramite computer e prodotti o servizi interattivi (ad es. CD-ROM, Internet, prodotti multimediali, giochi ed altri programmi per computer, software, servizi "on-line" o interattivi di trasmissione di suoni digitali, ecc.), le utilizzazioni commerciali e non commerciali, promozionali e pubblicitarie, che utilizzino qualsivoglia tecnologia attualmente in uso, conosciuta, ovvero in fase di sperimentazione o da inventarsi in futuro. Al CONCESSIONARIO e/o ai rispettivi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo spetta altresì in via esclusiva ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, inclusi i diritti di remake, sequel, prequel e spin-off nell'intero universo e in perpetuo, senza alcuna restrizione. Perciò, il CONCEDENTE garantisce pieno titolo o comunque cede al CONCESSIONARIO e ai suoi aventi causa ogni diritto per ogni tipo di sfruttamento, ed utilizzazione della Proprietà (e di qualsiasi elemento, di qualsiasi natura, nella stessa contenuta) in relazione al Film, con ogni mezzo, tecnica, forma, supporto e comunque per tutti gli usi indicati per via meramente esemplificativa (senza alcuna



limitazione in termini di passaggi, territori o ogni altra natura) garantendo al CONCESSIONARIO e ai suoi danti e/o aventi causa l'incontrastato godimento dei predetti diritti e manlevando il CONCESSIONARIO e/o i rispettivi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo da ogni eventuale opposizione di terzi a tale incontrastato godimento.

Al fine di evitare l'insorgenza di dubbi interpretativi, resta espressamente ed irrevocabilmente stabilito che i diritti qui concessi al CONCESSIONARIO si estendono a qualsiasi oggetto e/o materiale di qualsivoglia genere e natura contenuto all'interno della Proprietà, inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quadri, arredi, decorazioni.

- 8 bis Il CONCESSIONARIO dichiara espressamente al CONCEDENTE che nessuna delle scene, delle immagini o dei contenuti del film identificato con il titolo di "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA" presentano contenuti che possano in alcun modo ledere l'immagine, la reputazione e l'integrità della ASL Roma 1, ovvero contengano contenuti contrari all'ordine pubblico, alla sicurezza ed al buon costume
9. Se il CONCESSIONARIO dovesse incorrere in un inadempimento grave e conseguentemente violare una qualsiasi delle obbligazioni qui previste, l'unico rimedio a disposizione del CONCEDENTE, e dei suoi danti e/o aventi causa, sarà di promuovere un'azione per danni e il CONCEDENTE e/o i rispettivi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo non avranno alcun diritto di interferire con la produzione e/o la distribuzione della serie e/o di bloccare la produzione e/o la distribuzione e/o lo sfruttamento del film.
10. Eventuali controversie relative al presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del foro di Roma.
11. Posto che la Durata della Concessione non eccede complessivamente 30 (trenta) giorni nell'arco dell'anno, le Parti concordano di non procedere alla registrazione della presente scrittura. Il presente accordo sarà pertanto registrato solo in caso d'uso dello stesso per finalità giudiziali e/o amministrative, come previsto dalla legge, e, al verificarsi di tale occorrenza, la registrazione avverrà a spese della parte che, a seguito del proprio inadempimento, abbia determinato la necessità di registrare il contratto per fini giudiziali.
12. Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura trovano applicazione le norme del Codice civile e delle altre leggi speciali in materia di contratti di locazione.
13. Il presente contratto contiene tutti gli accordi intervenuti tra le parti e supera qualsiasi precedente accordo verbale e non potrà essere modificato se non per iscritto con la firma di entrambe le parti. Al presente contratto sono allegati i seguenti documenti:
1. Documento identità legale rappresentante;
  2. Formalizzazione canone;
  3. Lista accessi;
  4. Polizza assicurativa.

Il Responsabile UOC Patrimonio Aziendale e  
Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia  
Ing. Paola Casali

Il Commissario Straordinario  
Dr. Giuseppe Quintavalle

Per ricevuta e accettazione  
EAGLE PICTURES S.P.A.  
Dott. Gianluca Leurini  
procuratore autorizzato

EAGLE PICTURES Spa  
Via Etruria Romagnola, 6 - 20146 Milano  
Part. IVA e Cod. Fisc. 08388170155  
MBUXCR1



Le parti dichiarano di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

- Art. 1) (Oggetto della Locazione temporanea)
- Art. 2) (GARANZIE del CONCEDENTE)
- Art. 3) (Durata della Locazione)
- Art. 4) (Determinazione del Canone)
- Art. 5) (Riconsegna della Proprietà)
- Art. 6) (Messa in mora)
- Art. 7) (Copertura assicurativa, limitazione responsabilità del CONCESSIONARIO)
- Art. 8) (Diritti sulle riprese – Titolarità originaria in capo al CONCESSIONARIO)
- Art. 9) (Rinuncia del CONCEDENTE in caso di inadempimento del CONDUTTORE a bloccare il film)
- Art. 10) (Competenza esclusiva)
- Art. 11) (Registrazione del contratto)
- Art. 12) (Codice Civile)
- Art. 13) (Validità delle modifiche solo se approvate per iscritto)

Il Responsabile UOC Patrimonio Aziendale e  
Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia  
Ing. Paola Casali

Il Commissario Straordinario  
Dr. Giuseppe Quintavalle

Per ricevuta e accettazione  
EAGLE PICTURES S.P.A  
Dott. Gianluca Leurini  
procuratore autorizzato

EAGLE PICTURES Spa  
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano  
Part. IVA e Cod. Fisc. 08388170155  
MBUXCR1



**Prof. GIUSEPPE RESCIO**  
**NOTAIO IN MILANO**  
Corso Italia, 8  
Tel 0272010991 - Fax 0272001562  
C.F. RSC GPP 60P21 E506D

Repertorio N. 46.434

Raccolta N. 17.004

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di marzo, in Milano, corso Italia n. 8.

Innanzi a me prof. Giuseppe Rescio Notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, è presente:

GORETTI Andrea, nato a Milano il 13 luglio 1962, domiciliato per la carica in Milano, via Ettore Romagnoli n. 6, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

- "**EAGLE PICTURES S.P.A.**", con sede in Milano, via Ettore Romagnoli n. 6, capitale sociale euro 8.181.000,00 (ottomilionocentottantunomila/00) interamente sottoscritto e versato, società iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 08338170155, numero R.E.A. MI-1216575, in forza dei poteri ad esso conferiti dalla legge, dal vigente statuto sociale e dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera in data 29 aprile 2022, debitamente iscritta nel Registro delle Imprese l'8 giugno 2022.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto

NOMINA E COSTITUISCE

quali procuratori speciali della predetta Società i signori:

- **BENCINI Simone**, nato a Milano il 10 dicembre 1964, residente in Milano, via San Gimignano n. 12, codice fiscale: BNC SMN 64T10 F205V; e

- **LEURINI Gianluca**, nato a Roma il 18 maggio 1964, residente in Roma, viale del Tintoretto n. 302, codice fiscale LRN GLC 64E18 H501R;

affinché i medesimi abbiano a compiere, anche in via fra loro disgiunta con firma libera, in rappresentanza della Società, tutti ed esclusivamente gli atti e le operazioni inerenti alla produzione esecutiva del lungometraggio cinematografico dal titolo provvisorio "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA" (qui di seguito "il Film") e, comunque, ogni attività necessaria per adempiere a detto incarico.

In particolare, in relazione al Film, i nominati procuratori potranno:

a) stipulare, modificare e risolvere contratti di qualunque tipo e natura relativi alla produzione esecutiva del Film quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, contratti di compravendita, di noleggio, di leasing, di comodato di impianti e macchinari, di attrezzature tecniche, di autoveicoli, di mobili e di quant'altro necessario per l'esecuzione della produzione, di locazione, concessione in uso, comodato di beni immobili e mobili, contratti per la fornitura dell'energia elettrica, anche a mezzo di gruppi elettrogeni, e per le utenze telefoniche, contratti di trasporto e contratti di

**REGISTRATO A  
MILANO DP I**

il 06/03/2024

al n. 17044

serie 1T

assicurazione, e compiere ogni atto comunque connesso all'esecuzione e/o alla cessazione di tali contratti;

b) assumere dipendenti e collaboratori, stabilire retribuzioni, risolvere i relativi rapporti di lavoro, rappresentare la società presso gli Istituti previdenziali e assicurativi e gli Uffici del lavoro; stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro autonomo con artisti e professionisti dello spettacolo in genere e consulenti, il tutto sempre solo ed esclusivamente con riferimento al citato Film, a condizione che detti rapporti siano funzionali alla produzione del lungometraggio e limitati nel tempo, dovendosi esaurire con la conclusione delle riprese ovvero con la conclusione della produzione esecutiva del Film;

c) rappresentare la Società presso ogni competente Autorità, ente, Ufficio pubblico o privato per l'ottenimento di qualsiasi visto, autorizzazione, concessione, permesso, iscrizione, deposito e di quant'altro necessario alla produzione esecutiva del Film;

d) compiere ogni atto od attività necessaria e funzionale per consentire la fruizione dei benefici fiscali di cui alla Legge 220/2016 e relativi decreti attuativi;

e) compiere ogni atto necessario relativamente alle attività inerenti la produzione esecutiva del Film - all'adempimento degli obblighi derivanti alla società dall'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori (D.L. n. 81/2008) e per quanto di competenza sulla tutela della privacy (art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016), con facoltà di conferire incarichi e di effettuare tutti gli interventi sugli edifici, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e i sistemi informativi appropriati al perseguimento delle finalità cui le predette disposizioni fanno riferimento;

f) operare sul conto corrente bancario presso Banca Intesa Sanpaolo, con IBAN IT75Z0306905020100000065579.

I nominati procuratori vengono inoltre espressamente delegati agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 16 e 18 del D.Lgs. 81 del 2008 attribuendo tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura della funzione con la necessaria autonomia di spesa allo svolgimento delle funzioni delegate di cui ai citati articoli.

I nominati procuratori eserciteranno i poteri conferiti con il presente atto sino alla completa realizzazione del Film, con esaurimento delle attività - anche amministrative e di rendicontazione - comunque relative alla realizzazione e alla produzione esecutiva del Film, anche se da effettuare successivamente alla conclusione delle riprese della stessa.

Il tutto con dichiarazione di avere fin d'ora per rato e valido, con l'obbligo del rendiconto e senza che mai si possa eccepire difetto o indeterminatezza di poteri. I poteri qui-

vi conferiti non possono essere trasferiti o attribuiti dai procuratori, possono essere revocati in qualsiasi momento dalla Società, e cesseranno un anno dopo la data di sottoscrizione della presente.

Le spese del presente atto sono a carico della Società, che le assume.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente che su mia domanda dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore diciassette, Consta di fogli uno per pagine tre.

F.to: GORETTI Andrea

F.TO: GIUSEPPE RESCIO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del  
documento cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge  
notarile, per gli usi consentiti dalla legge. Milano, corso  
Italia n. 8.

spazi.aziendali@aslroma1.it

Inviato:

venerdì 10 maggio 2024 13.11

A:

protocollo <protocollo@aslroma1.it>

CC:

"spazi.aziendali" <spazi.aziendali@aslroma1.it>

Oggetto:

Fwd: Eagle Pictures\_RPR | Richiesta riprese cinematografiche

Allegati:

INT. Ospedale Regina Margherita\_ Sala Parto.pdf;37e5804a-f38f-4845-a1f2-be9ad021757d.jpeg;PANTAROSA\_ELENCO TROUPE @08.05.2024.pdf;IRDPR\_PROCURA\_46434COPIADIGITALE\_Gianluca Leurini-signed.pdf;dfdfd423-fdd9-4b72-a36a-fde15bef652e.jpeg;IMG\_1711.jpeg;POLIZZA 30878537 RC - EAGLE - IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA\_signed.pdf;AA\_CI\_Gianluca Leurini\_Scad 18.05.2033.pdf

Per il protocollo,

grazie

**Da:** "Alessandro Bertini" <alebertini94@gmail.com>

**A:** "Roberta Mochi" <roberta.mochi@aslroma1.it>, "paola. casali" <paola.casali@aslroma1.it>

**Cc:** "spazi. aziendali" <spazi.aziendali@aslroma1.it>, "Gianni Antonio Grazioli" <gianniantoniograzioli@gmail.com>, "Serena Peleggi" <serenapeleggi@gmail.com>, "comunicazione" <comunicazione@aslroma1.it>, "direzione. generale" <direzione.generale@aslroma1.it>, "Sabella Barbara" <barbara.sabella@aslroma1.it>, "Daniele Abeille" <danieleabeille@gmail.com>, "Federico Santangelo" <santangelo.fede@gmail.com>

**Inviato:** Venerdì, 10 maggio 2024 13:06:10

**Oggetto:** Re: Eagle Pictures\_RPR | Richiesta riprese cinematografiche

Gen.le dott.ssa Sabella,

Come da accordi, le inoltro i dati da voi richiesti:

â€  dati rappresentante legale

â€  polizza RCT

â€  elenco troupe (specifico che non tutti i nominativi accederanno all'interno del Presidio)

â€  procura

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Grazie,  
Alessandro

--  
Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

â€   
Alessandro Bertini  
mob. +39 3347588504  
Eagle Pictures Spa  
Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano  
P. Iva e Cod.Fisc. 08338170155  
Codice destinatario SDI: M5UXCR1

Il giorno 6 mag 2024, alle ore 10:23, Alessandro Bertini <alebertini94@gmail.com> ha scritto:

Gentile dott.ssa Mochi,

Dopo avere effettuato il sopralluogo nella scorsa settimana con la dott.ssa Sabella, siamo a confermare il nostro interesse a poter girare alcune scene del film presso il Presidio Nuovo Regina Margherita (Via Roma Libera, 76), pi  precisamente in una delle stanze del reparto "ex RSA" non in funzione (allego foto della stanza scelta come set).

Le riprese sono fissate al giorno venerd  16 maggio, dalle h. 12:00 alle h. 18:00 circa. La scenografia avrebbe necessit  di poter entrare a preparare la stanza nei giorni di marted  14 e mercoled  15 maggio, con ripristino venerd  17 maggio. In allegato troverete la scheda degli interventi scenografici.

Inoltre vorremmo sapere se fosse possibile utilizzare dei vostri arredi presenti nel reparto, sarebbero due poltrone e forse un mobile giallo (allego foto).

La nostra offerta economica   di euro 750,00 per ogni giorno di preparazione e ripristino, ed euro 1.500 per il giorno di riprese, per un totale di euro 3.750.

Restando in attesa di un vs gentile riscontro porgo cordiali saluti.

Grazie,  
Alessandro

[image/jpeg:IMG\_1711.jpeg]

[image/jpeg:dfdfd423-fdd9-4b72-a36a-fde15bef652e.jpeg]

[image/jpeg:37e5804a-f38f-4845-a1f2-be9ad021757d.jpeg]

   
Alessandro Bertini  
mob. +39 3347588504  
Eagle Pictures Spa  
Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano  
P. Iva e Cod.Fisc. 08338170155  
Codice destinatario SDI: M5UXCR1

Il giorno 30 apr 2024, alle ore 12:33, paola.casali@aslroma1.it ha scritto:

Buongiorno Alessandro,  
personalmente in questi giorni sono molto presa dall'apertura dei cantieri PNRR e mi dispiace dirle che non ho tempo da dedicarle per verificare la disponibilit  della sala parto del NRM.

Chiedo a Roberta Mochi di farlo, se   di interesse per l'azienda.

Grazie

Cordiali saluti

ING. PAOLA CASALI  
DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

DIRETTORE UOC PATRIMONIO e

PER LA VALORIZZAZIONE

DEL COMPLESSO MONUMENTALE SANTO SPIRITO IN SASSIA  
Via Borgo Santo Spirito 3

00193 Roma

mob.: 3357402568

**Da:** "Alessandro Bertini" <alebertini94@gmail.com>  
**A:** "Roberta Mochi" <roberta.mochi@aslroma1.it>  
**Cc:** "paola.casali" <paola.casali@aslroma1.it>, "spazi.aziendali" <spazi.aziendali@aslroma1.it>, "Gianni Antonio Grazioli" <gianniantoniograzioli@gmail.com>, "Serena Peleggi" <serenapeleggi@gmail.com>, "comunicazione" <comunicazione@aslroma1.it>, "direzione generale" <direzione.generale@aslroma1.it>  
**Inviato:** Martedì, 30 aprile 2024 11:44:25  
**Oggetto:** Re: Eagle Pictures\_RPR | Richiesta riprese cinematografiche

Buongiorno,

la ringrazio.

Restiamo in attesa di un vs gentile riscontro, se disponibili o meno.

Cordiali saluti,  
Alessandro

Il giorno 27 apr 2024, alle ore 11:33, Roberta Mochi <roberta.mochi@aslroma1.it> ha scritto:

Gentilissimo,  
In considerazione del tema nulla osta, metto in indirizzo il direttore del patrimonio ing. casali che si occupa dei contratti  
Grazie e buon lavoro  
Rob

Inviato da iPhone

Il giorno 26 apr 2024, alle ore 14:51, Alessandro Bertini <alebertini94@gmail.com> ha scritto:

Egregia dott.ssa Mochi,

la nostra produzione cinematografica sta organizzando le riprese del nuovo film di Margherita Ferri, che avrà come titolo **IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA** e racconterà la vicenda del giovane Andrea Spezzacatena, suicidatosi il 20 novembre del 2012, dopo aver subito una serie di episodi di bullismo a scuola e su i social.

Tra le scene da realizzare abbiamo una "sala parto", da girare in circa 5 ore in un giorno compreso tra il 14 e il 17 maggio p.v.

Le chiediamo se ci fosse la possibilit  di girare nella struttura Ospedaliera Nuovo Regina Margherita in un ambiente gi  pronto o da allestire. La scena per noi   molto semplice, potremmo allestire noi adattando una camera di degenza o un altro ambiente che farebbe da base.

In attesa del suo gentile riscontro, i nostri pi  cordiali saluti.

Grazie,  
Alessandro

   
Alessandro Bertini  
mob. +39 3347588504  
Eagle Pictures Spa  
Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano  
P. Iva e Cod.Fisc. 08338170155  
Codice destinatario SDI: M5UXCR1

--  
Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

--  
Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

--  
Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

--  
Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

ALLEGATO 1  
ASL Roma 1

Prot. n. 74087/2024 del 13/05/2024



## IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA

EAGLE PICTURES	UFFICI DI PRODUZIONE	REPARTI
<b>EAGLE PICTURES SPA</b> HEAD OFFICE: Via Pompeo Magno, 1 00192 Roma REGISTERED OFFICE : Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano P.iva08338170155. SDI: MSUXCR1	<b>PRODUCTION OFFICES &amp; DEPARTMENTS</b> c/o Tiempo Business Center - Roma Via Leone XIII, 95	<b>ATTREZZERIA SCEONGRAFIA / ARREDAMENTO:</b> c/o Attrezzeria Urbani - via Idrovore della Magliana, 95  <b>REPARTO COSTUMI:</b> c/o Sala Piscina - Tiempo Business Centre - Roma Via Leone XIII, 95

### CREW LIST

PRODUTTORI			
PRODUTTORE	ROBERTO PROIA		roberto.proia@eaglepictures.com
PRODUTTORE ESECUTIVO	GIANLUCA LEURINI	+39 335 538 9097	gianluca.leurini@eaglepictures.com
<b>REGIA</b>			
REGISTA	MARGHERITA FERRI	+39 349 180 4950	margherita_ferri@yahoo.it
AIUTO REGISTA	ANDREA VELLUCCI	+39 349 792 9011	andreavellucci2474@gmail.com
II° AIUTO REGISTA	SARA PARRAVANI	+39 349 357 9659	parravanisara@gmail.com
I° ASSISTENTE REGIA	ARMANDO DE VINCENTIS	+39 338 528 1518	devincentisarmando@gmail.com
II° ASSISTENTE REGIA	TIZIANO MARCHETTI	+39 338 774 8053	tizianomarchetti7@gmail.com
ASSISTENTE REGIA	ALESSANDRO SANGUIGNI	+39 338 890 6553	alessandro.sanguigni@yahoo.it
ASSISTENTE REGIA	MARTA PERRONE	+39 366 125 0538	martaperrone1@gmail.com
SEGRETARIA DI EDIZIONE	SARA CAVANI	+39 338 927 8824	saracavani@gmail.com
ACTING COACH	VALENTINA BRUSCOLI	+39 338 724 2585	valebroscoli@hotmail.com
CASTING DIRECTOR	STEFANO RABBOLINI	+39 327 201 3773	rabbo.casting@gmail.com
CASTING FIGURAZIONI MINORI	PAOLA DRAGONE	+39 338 797 1424	agenzia@paoladragone.it
CASTING FIGURAZIONI ADULTI	FEDERICA RAZZA	+39 338 505 9686	mariafedericarazza68@gmail.com
AOSM	FRANCESCA POSATI	+39 339 363 3170	francesca.posati@gmail.com
<b>PRODUZIONE</b>			
ORGANIZZATORE GENERALE	DANIELE ABEILLE	+39 348 825 1099	danieleabeille@gmail.com / daniele.abeille@eaglepictures.com
DIRETTORE DI PRODUZIONE	FEDERICO SANTANGELO	+39 347 658 0295	santangelo.fede@gmail.com
ISPETTORE DI PRODUZIONE	CLAUDIA BLASI	+39 320 446 9119	claudia.blasi@hotmail.com
COORDINATORE DI PRODUZIONE	GIULIO PAGHI	+39 338 891 4419	giulio.paghi@me.com
DELEGATA DI PRODUZIONE	GIULIA SPIGHI		
SEGRETARIO DI PRODUZIONE	MASSIMILIANO NAPPA	+39 328 733 9551	massinappa1@gmail.com
AUTO SEGRETARIO DI PRODUZIONE	GIOVANNI PUPILLO	+39 389 915 6506	giovannipupillo92@gmail.com
RUNNER	MASSIMILIANO RANZANI	+39 391 117 6626	m.ranzani@hotmail.it
RUNNER	ENZO DI SORA	+39 335 529 5267	enzodisora7@gmail.com
RUNNER	SIMONE MAZZALUPI	+39 328 177 4285	simone_mazzalupi@yahoo.it
RUNNER	LYES MAKACI	+33 643 580 450	l.s.makaci@gmail.com
RUNNER	RICCARDO CALVANI	+39 331 255 2274	ricca.calvani@outlook.it
<b>LOCATION</b>			
LOCATION MANAGER	GIANNI ANTONIO GRAZIOLI	+39 340 874 3210	gianniantoniograzioli@gmail.com
ASSISTENTE LOCATION MANAGER	ALESSANDRO BERTINI	+39 334 758 8504	alebertini94@gmail.com
AUTO LOCATION	ANDREA BRENNA	+39 388 973 9959	a.brenna99@gmail.com
<b>FACILITIES</b>			
FACILITIES MANAGER	ANDREA SCARCELLA	+39 327 706 7684	andreascarc@gmail.com
FACILITIES	ANDREA GALLINA	+39 331 853 0770	a.gallina@hotmail.com
<b>CAMERA</b>			
DOP	MARTINA COCCO	+39 339 375 9654	martina.anna.cocco@gmail.com
OPERATORE CAMERA A	STEFANO MANCINI	+39 392 689 6495	smancini88@hotmail.it
OPERATORE CAMERA B / STEADYCAM	ANDREA GROSSI	+39 339 831 9307	andreagrossi.mail@gmail.com
ASSISTENTE OPERATORE	MICHELE CHERCHI PALMIERI	+39 328 783 2750	m.cherchipalmieri@gmail.com
ASSISTENTE OPERATORE	ALIAS GALLIONE	+39 339 373 1342	aliasg@hotmail.it
AUTO OPERATORE	NICOLA CERA	+39 340 383 2258	nicolacera97@virgilio.it
D.I.T.	GIUSEPPE LARUCCIA	+39 347 334 4742	sepplarucc@hotmail.com
DATA MANAGER	TIZIANO SCARPA	+39 339 605 8962	tiziano.scarpa3@gmail.com
VIDEO ASSIST	CLAUDIA PISA	+39 346 620 4705	claudia99pisa@gmail.com
STAGISTA FOTOGRAFIA (13.05 - 07.06)	LUCA SALLE	+39 327 810 3248	lucasalle03@gmail.com
STAGISTA FOTOGRAFIA (27.05 - 21.06)	ILARIA MAURI	+39 393 653 9196	ilariamauri15@gmail.com
FOTOGRAFA DI SCENA	CHIARA CALABRÒ	+39 388 648 9686	info@chiaracalabro.com
<b>SUONO</b>			
FONICO	ADRIANO DI LORENZO	+39 347 264 8286	adridilo@icloud.com
MICROFONISTA	FABIO SABATINI	+39 351 696 2424	sabatinfabio88@gmail.com
STAGISTA DI SUONO	MATEO BLANCAS GHERARDI	+39 392 631 5305	mateobg4@gmail.com
<b>SCENOGRAFIA</b>			
SCENOGRAFA	VERONICA ROSAFIO	+39 347 838 6507	veronica_rosafio@hotmail.com
ARREDATRICE	LILY PUNGITORE	+39 335 668 9785	lilypungitore@gmail.com
ASSISTENTE SCENOGRAFA	ALESSANDRA CARRER	+39 335 823 9205	alessandra.p.carrer@gmail.com
ASSISTENTE ARREDATRICE	GIULIA TREFILETTI	+39 339 800 8735	g.trefiletti@hotmail.com
TROVAROBE	SEBASTIAN PEREZ	+39 333 801 8884	perez.studio17@gmail.com
ATTREZZISTA DI PREPARAZIONE	GELU MITACHE	+39 320 311 8636	alina_luana_79@yahoo.it
AUTO ATTREZZISTA DI PREPARAZIONE	MICHAEL FERRETTI	+39 324 537 1132	ferrettim436@gmail.com
ATTREZZISTA DI SET	TIMMY BYLYKU	+39 338 905 7072	timi.bylyku@gmail.com

AIUTO ATTREZZISTA DI SET	DANIEL MAZZONI	+39 333 662 0767	daniel89rm@hotmail.com
<b>COSTUMI</b>			
COSTUMISTA	GIORGIA MAGGI	+39 342 539 5080	maggi.ggiorgia@gmail.com
I ASSISTENTE COSTUMISTA	ELISA NAVACCHI	+39 347 776 7147	e.navacchi@gmail.com
II ASSISTENTE COSTUMISTA	CRISTIANA MECE	+39 347 347 9275	cristianamece@gmail.com
AIUTO COSTUMISTA	FEDERICO AMADIO	+39 392 176 6208	federicco.fa@gmail.com
SARTA	CAROLINA SPEZZI	+39 339 618 7404	speznicarolina@gmail.com
<b>TRUCCO</b>			
CAPO TRUCCATRICE	MARTINA CAMANDONA	+39 328 644 1296	martina.camandona@gmail.com
TRUCCATRICE	ILARIA MANTINI	+39 334 176 1480	mindthetheakeup.ilariamantini@gmail.com
<b>CAPELLI</b>			
CAPO PARRUCCHIERA	VALENTINA SPUNTARELLI	+39 347 664 3314	sp70valentina@gmail.com
PARRUCCHIERE	ANNA MALAJ	+39 329 239 3487	annamalaj3@gmail.com
<b>ELETTRICISTI</b>			
CAPO ELETTRICISTA	GIORDANO DE BLASIS	+39 339 533 6483	giordano.deblasis@gmail.com
ELETTRICISTA	LUCA CIONINI	+39 327 763 9849	lucacionini05@gmail.com
ELETTRICISTA	ALESSANDRO GRASSADONIA	+39 373 761 4406	grassadoniaalessandro@gmail.com
ELETTRICISTA	ALESSANDRO D'EMILIA	+39 333 498 5894	alessandroemiliaroma@gmail.com
<b>MACCHINISTI</b>			
CAPO MACCHINISTA	CLAUDIO ROMANI	+39 339 676 3031	claudioromani1983@gmail.com
MACCHINISTA	MANUEL TROMBETTA	+39 345 117 0354	manuel_894@outlook.it
MACCHINISTA	ALESSANDRO SERGENTE	+39 340 078 3498	alessandro.sergente@gmail.com
MACCHINISTA	DANIELE POSTIGLIONE	+39 333 426 6616	daniele.postiglione3@gmail.com
<b>POST-PROD / VFX</b>			
SUPERVISORE VFX	MARIO BALUCI	+39 366 404 7839	mario.baluci@me.com

# RC Produzioni

## Responsabilita' Civile

### Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

#### I tuoi dati

Contraente EAGLE PICTURES S.P.A.

CF/P.IVA 08338170155

Indirizzo VIA ETTORE ROMAGNOLI 6 - 20146 MILANO (MI)

#### La tua Polizza

30878537

#### Agenzia

Gerenza di BROKER AGCS

#### E-mail

#### Indirizzo

P.ZZA TRE TORRI 3, 20145 MILANO

#### Telefono

Telefono

**Trattativa svolta da** DIRETTA DI DIREZIONE

#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
agcs@pec.allianz.it - www.agcs.allianz.com



# RC Produzioni Responsabilita' Civile

Polizza n. 30878537



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia

La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

## BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- Protezione contro i danni ai terzi derivanti da infortuni sofferti dai prestatori di lavoro nel corso di riprese cinematografiche

## SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



# RC Produzioni Responsabilita' Civile

Polizza n. 30878537



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia


## LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 18/04/2024

Firma dell'Intermediario

Firma del Contraente/Delegato

  
EAGLE PICTURES Spa  
Via Ettore Romagnolo, 6 - 00146 Milano  
Part. IVA e COD. FISC. 0308785372  
MBUXCR1



**RC Produzioni  
Responsabilita' Civile**  
Polizza n. 30878537



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

# RC Produzioni

## Polizza Responsabilita' Civile

### La tua polizza

Numero 30878537

Contraente EAGLE PICTURES S.P.A.

### La tua Agenzia

Gerenza HOWDEN ASSIMOVIE SRL  
VIA MONTE ZEBIO 19, 00195 ROMA

Telefono

E-mail

### Area Personale

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)

Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze e ai sinistri

### Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

60K 0000308785372



#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa  
dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di  
Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. 1.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
[agcs@pec.allianz.it](mailto:agcs@pec.allianz.it) - [www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



V. 23/271 - C60R014PQ308785378180424100332

**Pol. 30878537**



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia

## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Condizioni di assicurazione
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

**La presente copertina non costituisce parte del contratto.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.



**Pol. 30878537**

**Polizza n. 30878537**

Allianz Global Corporate & Specialty

Rappresentanza Generale per l'Italia P.za Tre Torri 3, Milano - Tel.0272161 - Fax 0272167476 - agcs@pec.allianz.it  
www.agcs.allianz.com - CF/PI/RI n.06385250961 - Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania. Società aut.  
esercizio dell'assic.ne diversa dall'assic.ne sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
n. reg. tribunale di Monaco HRB 208312 - Albo imprese di assicurazione n. 1.00075 - Cap. Sociale 36.740.661,00 i.v.

Codice di autorizzazione: QT0793995V  
Broker: 10148  
**HOWDEN ASSIMOVIE SRL**

## Scheda di Polizza

### Contraente

Ragione Sociale: EAGLE PICTURES S.P.A.  
Codice fiscale/Partita IVA: 08338170155  
Indirizzo: VIA ETTORE ROMAGNOLI 6  
C.A.P.: 20146 Città: MILANO (MI)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 03/03/2023 Scadenza: ore 24:00 del 06/05/2025  
Durata: anni 2 / mesi 2 / giorni 3

### Altri estremi contrattuali

Tacito rinnovo: NO

### Premio

Importo per il periodo assicurativo  
Imponibile: **2.358,01 euro**  
Imposte: **524,66 euro**  
Lordo: **2.882,67 euro**

Periodicità del pagamento: In unica soluzione

### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	2.358,01	22,25 %	524,66	2.882,67
<b>Totali</b>	<b>2.358,01</b>		<b>524,66</b>	<b>2.882,67</b>


(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

### Informazioni sul premio

#### Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

### Condizioni di assicurazione



**Pol. 30878537**



---

---

**Condizioni di Assicurazione**

---

---

**Sommario**

---

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE**

**1. SCHEDA ATTIVAZIONE COPERTURE**

**2. DEFINIZIONI**

**3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

**SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT)**

**SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI (RCO)**

**5. ALLEGATI**



## ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

### 1. - SCHEDA DI POLIZZA

**Assicurato:** EAGLE PICTURES SPA  
VIA ETTORE ROMAGNOLI, 6, 20146 MILANO; PARTITA IVA: 08338170155

**Polizza numero:** 30878537

**Periodo (ore 24.00):** 03/03/2023 - 06/05/2025

L'Assicurazione copre l'attività svolta dal Contraente/Assicurato per la produzione della seguente produzione:

PRODUZIONE ASSICURATA "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA"

In considerazione del pagamento del premio sopra riportato, l'Assicurazione è prestata contro i rischi e per le coperture delle Sezioni per le quali è indicato uno specifico Limite di Copertura nella tabella che segue o nei documenti Allegati, alle condizioni tutte della polizza e di tutti gli Allegati e le appendici che ne formano parte integrante.

Il Limite di risarcimento di Polizza è pari ad € [10.000.000,00] per **Sinistro e Periodo di Assicurazione**.

Per gli Indennizzi dovuti in relazione alle garanzie sottoelencate valgono i Sottolimiti qui di seguito indicati:

Copertura	Limite di Risarcimento per Sinistro (€)	Franchigia per Sinistro (€)
<b><u>Sezione I</u></b>		
Responsabilità Civile Terzi	10.000.000,00	1.000,00
Lavori presso terzi	10.000.000,00	1.000,00
Danni da sospensione o interruzione d'attività	10.000.000,00	1.000,00
Ricorso terzi incendio	10.000.000,00	1.000,00
<b><u>Sezione II</u></b>		
Responsabilità Civile Operai	5.000.000,00	2.500,00
Per persona infortunata	1.500.000,00	2.500,00

**Assicurato:** **EAGLE PICTURES SPA**  
VIA ETTORE ROMAGNOLI, 6, 20146 MILANO; PARTITA IVA: 08338170155

**Polizza numero:** 30878537

L'Assicurato prende atto che l'Assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dal presente modello SCHEDA DI POLIZZA, dalle CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI di polizza. L'Assicurato dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e modalità contrattuali contenute in polizza.

Allegati: 1. Esclusione Covid 19; 2. Esclusione evento Cyber

Emessa in 2 esemplari ad unico effetto in Milano, il 18/04/2024

L'Assicurato

.....  
(timbro e firma)

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza:

**3 - Condizioni generali di assicurazione**

- Art. Definizioni
- Art. Effetto e Durata
- Art. Struttura della Polizza
- Art. Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione
- Art. Regolazione del Premio
- Art. Recesso in caso di Sinistro
- Art. Gestione delle vertenze di danno
- Art. Esclusioni
- Art. Sanzioni /Embargo
- Art. Oneri Fiscali
- Art. Legge applicabile e Foro competente


**4. Condizioni particolari di Assicurazione**

**Sezione I – Assicurazione RCT**

- Art. Esclusioni

**Sezione II – Assicurazione RCO**

- Art. Malattie Professionali - Esclusioni

  
L'Assicurato  
EAGLE PICTURES SPA  
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano  
Part. IVA e Code. Fisc. 08338170155  
.....  
(timbro e firma)



## 2 - DEFINIZIONI

Per <b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, così come indicato all'art. 1 del punto 3.
Per <b>Assicurazione:</b>	Le garanzie prestate in base alla presente Polizza
Per <b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula la Polizza
Per <b>Cose:</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Si precisa che non sono cose i dati elettronici ossia fatti, concetti e informazioni convertiti in una forma utilizzabile per le comunicazioni, l'interpretazione, l'elaborazione da parte di apparecchiature controllate elettronicamente o volte all'elaborazione dei dati elettronici o elettromeccanici. A titolo esemplificativo tali fatti, concetti e informazioni includono programmi, software e altre istruzioni codificate per il trattamento e la manipolazione dei dati o la direzione e manipolazione di tali apparecchiature.
Per <b>Fatturato</b>	Il volume di affari, relativo al Periodo di Assicurazione, per cessioni di prodotti e servizi di ciascun Assicurato, al netto dell'IVA e dei Fatturati tra Assicurati (intercompany)
Per <b>Franchigia:</b>	L'ammontare in cifra fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.
Per <b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta all'Assicurato dalla Società in caso di Sinistro, qualora siano rispettate le condizioni di cui alla presente Polizza
Per <b>Intermediario</b>	Il Broker e/o l'Agente iscritto al RUI autorizzato ad esercitare tale attività
Per <b>Massimale</b>	L'importo, indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta l'esposizione massima della Società a titolo di Indennizzo del complesso dei Sinistri occorsi, con riferimento a ciascun Periodo di Assicurazione e complessivamente per: - tutte le Sezioni e - tutti gli Assicurati
Per <b>Perdite Patrimoniali</b>	Pregiudizi economici diversi da lesioni personali o morte o danneggiamento a Cose
Per <b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione
Per <b>Premio:</b>	La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Società in forza della presente Polizza
Per <b>Prestatori di lavoro</b>	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale (compresi gli stagisti) per l'esercizio dell'Attività Assicurata, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di lavoro e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge Non sono pertanto compresi nella presente definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)
Per <b>Scoperto:</b>	L'ammontare percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti
Per <b>Sinistro</b>	Sinistro RCT, Sinistro RCO
Per <b>Sinistro RCO</b>	Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCO ("loss occurrence")
Per <b>Sinistro RCT</b>	Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCT ("loss occurrence")
Per <b>Società</b>	Impresa assicuratrice
Per <b>Sottolimiti</b>	La parte di Massimale che rappresenta l'esposizione massima della Società per la singola garanzia, complessivamente per tutti gli Assicurati, così come previsto nella Scheda di Polizza



### **3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE** **(Valido per tutte le Sezioni reletive alle Condizioni Speciali)**

#### **Art.1 Criteri di Operatività della Polizza**

La presente Polizza si applica in favore della Contraente e delle società aventi sede legale in Italia, così come elencate al punto 5. Allegati, limitatamente alla Attività Assicurata condotta da tali società nelle sedi ivi elencate, anche se svolta presso terzi, qui di seguito "Assicurati".

#### **Art.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l'annullamento della Polizza ed in ogni caso la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla medesima (come previsto artt.1892, 1893, 1894 e ss. C.C.).

#### **Art.3 Variazioni del rischio**

**Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichino circostanze che modificano il rischio, la Contraente deve darne comunicazione alla Società entro i 30 giorni successivi.**

Se la variazione implica un aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe prestato l'Assicurazione, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società, conoscendo tale nuovo stato di cose al momento della conclusione del contratto, avrebbe assunto il rischio a condizioni differenti, la Società può richiedere che le condizioni di Polizza in corso siano modificate di conseguenza. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni di Polizza, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto, secondo la previsione di cui all'articolo 1897 C.C., a partire dalla prima scadenza del Periodo di Assicurazione successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

#### **Art.4 Altre assicurazioni**

La Contraente e gli Assicurati devono dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre coperture assicurative stipulate per gli stessi rischi assunti con la presente Polizza, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

**In ogni caso, qualora gli stessi rischi garantiti dalla presente Polizza siano coperti da altre coperture assicurative non richiamate nella presente Polizza, i suoi Allegati e le eventuali Appendici, la presente Polizza opererà esclusivamente per l'eccedenza dei limiti e delle condizioni di tali altre coperture (operatività "a secondo rischio"), fermi in ogni caso i limiti e le condizioni tutte di cui alla presente Polizza.**

#### **Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione**

**La Polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio del Periodo di Assicurazione indicato nella Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio. Il premio è sempre determinato sulla base del Periodo di Assicurazione ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società.**

**Resta inteso che il premio resterà in ogni caso acquisito alla Società quale premio minimo pattuito.**

#### **Art.6 Regolazione del Premio**

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:

1. anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi variabili e rappresenta il premio minimo comunque acquisto dalla Società;
2. regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

**Entro 90 giorni dalla fine Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione o le differenze attive tra il premio minimo anticipato ed il premio convenuto a consuntivo devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.**

Nel caso in cui sia stato pattuito il tacito rinnovo della presente Polizza, qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio dovesse superare il 130% della stima preventiva presa come base per la determinazione del premio minimo dovuto in via anticipata, quest'ultima sarà rettificata, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, operando una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, il quale non potrà comunque essere inferiore al 90% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**La Contraente riconosce e dichiara che la comunicazione alla Società degli elementi variabili è essenziale per la determinazione del premio pattuito quale corrispettivo per le garanzie di cui alla presente Polizza. Pertanto, la Contraente riconosce che in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione degli elementi variabili e/o di pagamento dell'eventuale premio di regolazione nei termini pattuiti, la Società potrà sollevare eccezione di inadempimento e rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni di garanzia nei limiti di quanto previsto dalla legge, fermo in ogni caso il diritto della Società di agire per il recupero del premio nella misura complessivamente pattuita e dovuta.**

#### **Art.7 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro l'Assicurato è obbligato a collaborare con la Società e a fornire tutta la documentazione relativa ai Sinistri che la Società riterrà opportuna.

##### **Per la Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

In caso di Sinistro RCT, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società entro dieci (10) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a quanto previsto all'art.1915 C.C.

##### **Per la Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)**

In caso di Sinistro RCO, la Contraente o l'Assicurato, entro dieci (10) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, deve denunciare soltanto i Sinistri:

1. per i quali ha luogo l'inchiesta della Pubblica Autorità competente a norma della disciplina di legge vigente in tema di infortuni; oppure
2. per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS; oppure
3. che abbiano determinato la morte o lesioni gravi e gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p.; oppure
4. per i quali l'Assicurato abbia ricevuto una richiesta scritta di risarcimento danni dal Prestatore di Lavoro.

#### **Art.8 Recesso in caso di Sinistro**

**In seguito ad ogni Sinistro, ai sensi della presente Polizza o di precedenti coperture assicurative prestate dalla Società per il medesimo oggetto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dalla Polizza o di dichiarare esclusi dalla Polizza uno o più Assicurati, comunicando l'esercizio di tale diritto all'altra parte con lettera raccomandata a.r., restando inteso che il recesso o l'esclusione non avranno effetto prima di 30 giorni dalla data della comunicazione. La Società, in caso di recesso dalla stessa esercitato, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e previa verifica e deduzione del premio di regolazione dovuto per lo stesso periodo.**

#### **Art.9 Gestione delle vertenze di danno**

In presenza di Sinistri coperti dalla presente Polizza, la Società ha diritto, ma non l'obbligo, di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle controversie promosse nei confronti di quest'ultimo, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando d'intesa con lo stesso legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

In relazione a Sinistri coperti dalla presente Polizza, le spese necessarie e ragionevoli sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato saranno poste a carico della Società, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale o del Sottolimito pattuito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma pretesa dal danneggiato sia superiore al Massimale, oppure sia solo parzialmente compresa nell'ambito delle garanzie offerte dalla presente Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal danneggiato saranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In ogni caso, la Società non si farà carico delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici di cui non sia stata preventivamente chiesta ed ottenuta l'approvazione scritta della Società, né di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

È inoltre condizione essenziale per l'operatività delle garanzie di cui alla presente Polizza che l'Assicurato non assuma alcuna responsabilità, stipuli accordi transattivi e/o sia consenziente e/o acquiescente rispetto a qualsiasi provvedimento assunto da terzi rispetto a circostanze connesse in qualsiasi modo a Sinistri.

#### Art.10 Esclusioni

La presente Assicurazione non prevede alcuna copertura in caso di danni e/o richieste di risarcimento derivanti, connessi o collegati a:

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- b) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non altrimenti gravanti per legge sullo stesso in assenza di un contratto; sono, pertanto, escluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti da garanzie contrattuali di qualità, performance o risultato, da clausole penali o da altri rimedi convenzionali;
- c) rischi la cui assicurazione è obbligatoria in base alla legge del luogo dove gli stessi sono ubicati, tra cui a titolo esemplificativo e non limitativo quanto coperti ai sensi degli articoli 1792 et seq. e 2270 del codice civile francese o di analoghe normative nazionali di altri Stati, i rischi connessi ai prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
- d) sanzioni di qualunque natura e/o danni di carattere punitivo, multiplo, od esemplare (es. punitive, multiple or exemplary damages) oppure in caso di misure di riparazione dei danni non aventi natura meramente compensativa del pregiudizio subito;
- e) OGM (sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria), EMF (campi elettromagnetici) BSE (encefalopatia spongiforme bovina) Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE), MTBE (metil-ter-butil-etere);
- f) azioni ostili o belliche in tempo di pace o di guerra, incluse azioni di resistenza, combattimento o difesa; attacco effettivo, incumbente o previsto da parte di qualsiasi Stato o potere sovrano (de jure o de facto) o di qualsiasi autorità che utilizza allo scopo forze armate o altro agente; colpo di stato; l'interruzione conseguente agli eventi sopra descritti, della fornitura di elettricità, gas o altro servizio di pubblica necessità;
- g) atti di terrorismo, tumulti e sommosse popolari; Terrorismo significa
  - 1) un atto, o atti, ivi inclusi quelli con uso della forza o violenza e/o la minaccia degli stessi, di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano da soli che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i commessi per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusi quelli svolti con l'intento di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o alcune parti della stessa,
  - 2) qualsiasi atto preparatorio o azione intrapresa per limitare, prevenire e reprimere gli atti di cui al punto 1) che precede;
- h) amianto e silice, muffe tossiche, vernici al piombo, nanotecnologie, formaldeide, diacetile e/o suoi sostituti, POP (Persistent Organic Pollutants) quali PCBs, DDT, Diossine, Clordano, Furani, Esaclorobenzene, Aldrin, Mirex, Dieldrin, Toxafene, Endrin, Eptaclor;
- i) Perdite Patrimoniali;
- j) in caso di richieste di risarcimento presentate dinanzi ad autorità degli USA e Canada, in caso di danni verificatisi in USA e Canada o subiti da persone fisiche o giuridiche di nazionalità USA e Canada, ad eccezione di quanto espressamente previsto in Polizza;
- k) molestie morali o psicofisiche nell'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing") ad HIV e patologie correlate in ogni caso a sangue, emoderivati, tabacco (ivi compreso il c.d. "fumo passivo") e/o prodotti correlati, simili e/o assimilabili;
- l) installazioni off-shore;
- m) proprietà, circolazione, navigazione o esercizio di unità naviganti e/o di aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali);
- n) sperimentazioni cliniche, studi osservazionali, uso compassionevole di prodotti farmaceutici e/o di dispositivi medici nonché prodotti correlati, simili e/o assimilabili.
- o) Novel Coronavirus (2019-nCov).

#### Art.11 Scenari pericolosi

Le seguenti attività si intendono assicurate alle seguenti condizioni:

- le scene con acrobati e/o stuntmen, la guida di precisione, le gare, l'utilizzo di animali non domestici ed altre attività simili che rappresentano un potenziale aggravamento del rischio, si intendono assicurate unicamente in presenza di un istruttore e/o stunt coordinator qualificato ed esperto nella specifica attività;
- gli effetti speciali, i fuochi controllati, le esplosioni e le altre attività che comportino un potenziale aggravamento del rischio, sono soggette a valutazione del rischio (risk assessment) a cura di personale qualificato e con esperienza pluriennale;
- le attività subacquee, quelle ad altezza superiore a 3 mt e/o sotterranee, si intendono assicurate unicamente in presenza di specifica valutazione del rischio nonché adeguata e sufficiente preparazione/allenamento dei soggetti interessati.

**Art.12 Modifiche dell'Assicurazione**

Ogni eventuale modifica ai termini ed alle condizioni di cui alla presente Polizza dovrà essere convenuta dalle parti per iscritto, a pena di nullità.

**Art.13 Sanzioni / Embargo**

**Nessuna copertura viene fornita dalla presente Polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.**

**Art.14 Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.15 Legge applicabile e foro competente.**

**Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto in via negoziale, senza che possa assumere alcun rilievo l'ubicazione all'estero di alcuno tra i rischi garantiti o di alcuno tra gli Assicurati. Per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è competente in via esclusiva il foro del luogo dove ha sede la Contraente.**



#### 4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

##### SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT)

###### Art.1 Oggetto dell'Assicurazione RCT

In relazione ai Sinistri RCT la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

L'Assicurazione RCT vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione RCT vale anche per le responsabilità derivanti ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della legge del 12 giugno 1984, n. 222 per i danni subiti dai terzi.

###### Art.2 Estensione territoriale

L'Assicurazione RCT è valida per i Sinistri RCT verificatisi in qualunque parte del mondo, ad eccezione di USA, Canada ed al Messico dove, a deroga di quanto stabilito all'art.10 lettera (j) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione RCT si intende limitata ai soli danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito di un viaggio d'affari effettuato nell'esercizio dell'Attività Assicurata. L'Assicurazione si intende esclusa per i seguenti paesi: NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

###### Art.3 Qualifica di terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione RCT:

- gli Assicurati e la Contraente;
- il legale rappresentante dell'Assicurato;
- i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le società controllanti, controllate e collegate con il Contraente/Assicurati della presente Polizza.

Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 c.p.):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, che subiscano il danno mentre prendono parte all'Attività Assicurata;

Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali:

- i prestatori di opera e servizi (art.2222 c.c.) che subiscano il danno mentre prendono parte all'Attività Assicurata.

###### Art.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione RCT i seguenti danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto al successivo art.13;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ed il danno ambientale in genere; l'interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) alle cose che costituiscono strumento od oggetto di lavorazione, nonché alle opere in costruzione, quelle in ambito lavori e a quelle sulle quali si eseguono i lavori come pure i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi;
- f) alle cose trasportate rimorchiate sollevate caricate e scaricate;
- g) ad aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali) e unità naviganti;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.

#### **Art.5 Massimale di Sezione**

L'Assicurazione RCT viene prestata fino a concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.6 Franchigia e/o Scoperto di Sezione**

L'Assicurazione RCT viene prestata con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.7 Ricorso terzi da incendio**

L'Assicurazione RCT comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi che siano conseguenza immediata e diretta dei danni di cui alla presente estensione, fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie/Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Qualora l'Assicurato abbia in corso una assicurazione incendio con estensione "ricorso terzi", la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta polizza ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura ("a secondo rischio").**

#### **Art.8 Cose in consegna e custodia**

L'Assicurazione RCT comprende i danni a cose di terzi (escluso macchinari, congegni e/o strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia o detenzione all'Assicurato fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza. **Si intendono esclusi i danni causati da incendio.**

#### **Art.9 Mezzi sotto carico e scarico**

L'Assicurazione RCT comprende i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

Restano esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso di tali mezzi.

#### **Art.10 Interruzione di attività**

A parziale deroga all'esclusione di cui all'art.15 lettera (i) della Sezione I – Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione RCT comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenza immediata e diretta di un danno materiale a Cose o persone che costituisca Sinistro RCT, fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Si intendono esclusi danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a danni causati da incendio, esplosione e scoppio, salvo quanto previsto al precedente art. 7.**

#### **Art.11 Committenza generica**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di Lavoro.

L'Assicurazione e' prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. Tale garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di Lavoro:

- alla guida di veicoli di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati;
- non iscritti nei libri paga tenuti a norme di legge oppure non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.12 Appaltatori e Subappaltatori**

Premesso che l'Assicurato può appaltare e/o subappaltare ad altre imprese o persone lavori di manutenzione e/o prestazioni attinenti l'Attività Assicurata, l'Assicurazione RCT comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi da dette imprese o persone mentre eseguono tali lavori e/o prestazioni per conto dell'Assicurato. L'Assicurato e i propri dipendenti, dette imprese e i loro dipendenti sono considerati terzi tra di loro.

Relativamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro di cui l'Assicurato sia responsabile, gli appaltatori/subappaltatori sono considerati Terzi.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.13 Danni da furto facilitato da impalcature e ponteggi**

A parziale deroga dell'art.4 lettera a) della presente Sezione, l'Assicurazione RCT vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere un furto, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.14 Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato**

L'Assicurazione RCT viene estesa alla responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati ai terzi, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni in favore dell'Assicurato, in base alle condizioni di Polizza, entro il relativo Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.15 Veicoli a motore su aree private**

L'Assicurazione RCT viene estesa ai danni conseguenti alla circolazione di automezzi, ancorché non assicurati, limitatamente per il loro utilizzo su Set Cinematografici.

La presente estensione vale esclusivamente:

1. nel caso in cui le Aree dove i veicoli vengono utilizzati siano considerate a tutti gli effetti private, non equiparate a Pubbliche, ove non siano operanti le norme del Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, inerenti all'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto;
1. i mezzi siano condotti da Terzi purché la presenza degli stessi sia in diretta relazione con l'attività svolta dall'Assicurato, quali attori, comparse, addetti al carico, scarico o movimentazione dei veicoli stessi oltre ad eventuali ospiti, visitatori od altre figure attinenti alla specifica attività;

La presente estensione opera, nell'ambito della sezione RCT della presente polizza, nei seguenti termini;

- Qualora il veicolo non sia assicurato, in quanto circolante in area privata;
- Qualora per il veicolo, ancorché obbligatoriamente assicurato a sensi di legge, non sia operante, valida o efficace tale assicurazione;
- Qualora vi sia l'azione di rivalsa da parte dell'Assicuratore RC Auto del Terzo

Si precisa e si prende atto fra le parti che in nessun modo si intende derogare a quanto stabilito dalle norme del D.lgs n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, inerenti all'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto.

La presente assicurazione è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza.

Le scene di azione e/o acrobatiche con uso di stuntmen e/o Stunt driver, si intendono escluse dalla presente estensione salvo notifica e specifica approvazione a cura della compagnia e / o del Broker Assimovie Srl.

Il premio verrà conteggiato in sede di regolazione in base al numero dei veicoli assicurati ed alla eventuale pericolosità delle scene.



**SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI (RCO)**

**valida per i Sinistri RCO verificatisi in qualunque parte del mondo, ma esclusivamente con riferimento alle sedi degli Assicurati che siano ubicate in Italia**

**Art.1 Oggetto dell'Assicurazione RCO**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro RCO, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o da analoghe istituzioni. Dalla stessa garanzia restano comunque escluse le malattie professionali.

L'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia non comporterà la perdita del diritto all'indennizzo, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

**Art.2 Estensione territoriale**

L'Assicurazione RCO è valida per i Sinistri RCO verificatisi in qualunque parte del mondo, eccetto NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

**Art.3 Massimale di Sezione**

L'Assicurazione RCO viene prestata fino a concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

Si precisa che il Sottolimito per infortunato riportato nella Scheda di Polizza costituisce la somma massima che la Società può pagare per ciascun Periodo di Assicurazione in conseguenza di infortuni, qualunque sia il numero dei danneggiati aventi diritto al risarcimento in relazione a tali infortuni.

**Art.4 Franchigia e/o Scoperto di Sezione**

L'Assicurazione RCO viene prestata con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**5 - ALLEGATI**

**Assicurato:** EAGLE PICTURES SPA  
**Numero Polizza:** 30878537  
**Titolo:** IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA  
**Allegato:** 1

---

**ESCLUSIONE COVID 19**

LA PRESENTE POLIZZA NON COPRE ALCUN DANNO, PERDITA E/O RICHIESTA DI RISARCIMENTO DERIVANTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA:

1. La malattia Coronavirus (COVID-19) e/o da SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome) e/o da qualsiasi mutazione o variazione di tali virus;
2. Ogni altra malattia trasmissibile che:
  - sia stata qualificata quale epidemia o pandemia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da altra autorità nazionale competente in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento;  
e/o
  - abbia indotto le autorità nazionali competenti in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento a:
    - introdurre o applicare provvedimenti amministrativi di interruzione o sospensione delle attività di imprese o di servizi pubblici;
    - ordinare l' interruzione o sospensione delle attività dell'assicurato;

disporre il rinvio, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di eventi pubblici sportivi, culturali o di altra natura.

La presente esclusione non troverà applicazione per la Sezione II-RCO, per la quale è previsto un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione/per produzione assicurata.

Fermo il resto

**5 - ALLEGATI**

**Assicurato:** EAGLE PICTURES SPA  
**Numero Polizza:** 30878537  
**Titolo:** IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA  
**Allegato:** 2

**Esclusione Cyber – Copertura per incidente cyber – Production  
ENTIL 017 12 20**

**I. Copertura**

L'assicurazione fornita da questa Polizza include la copertura per eventi cyber, tuttavia:

- A. Non verranno coperte eventuali perdite, danni o spese altrimenti esclusi dalla presente Polizza; e
- B. La copertura è soggetta a tutti i termini, condizioni e limitazioni della polizza.

**II. Esclusione Cyber**

L'assicurazione fornita da questa polizza non copre alcuna perdita, danno o spesa causati direttamente o indirettamente da, derivanti da o in qualsiasi modo correlati a:

- A. Qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (reale o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber; o
- B. Azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (effettiva o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber.

**III. Nuova Definizione**

- A. Per programma informatico si intendono i dati utilizzati per dirigere l'apparecchiatura informatica, inclusi diagrammi o altri record che possono essere utilizzati per riprodurre programmi.
- B. Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, programma informatico, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fotocamera, sistema di editing, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore inclusi qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione del suddetto e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da terzi.
- C. Per atto informatico si intende qualsiasi atto o serie di atti dannosi o criminali non autorizzati correlati che implicano l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico che:
  - 1. Provoca danni o perdita, distruzione, corruzione o alterazione di qualsiasi sistema informatico, supporto o dati;
  - 2. Comporti il furto, l'elaborazione, la raccolta, la registrazione, il recupero, la divulgazione, la diffusione o lo smaltimento non autorizzati o negligenza o la perdita del controllo operativo dei dati o dei supporti;
  - 3. Causi il guasto o l'interruzione di qualsiasi:
    - a. Infrastruttura di terze parti o fornitore di servizi, inclusi ma non limitati a telecomunicazioni, servizi Internet, satellite, cavo, elettricità, gas, acqua o altri fornitori di servizi di utilità; o
    - b. Sistema di trasporto o controllo del traffico, incluso ma non limitato al controllo del traffico aereo, stradale, ferroviario, metropolitano o marittimo;
  - 4. Comporti la revoca da parte di qualsiasi autorità civile di un permesso o del permesso di utilizzare o occupare un luogo; o

5. Comporti un evento Cyber

D. Per evento Cyber si intende qualunque:

1. Danneggiamento o perdita, distruzione, corruzione, furto, elaborazione non autorizzata o negligente, raccolta, registrazione, recupero, divulgazione, diffusione, cancellazione o perdita del controllo operativo, di informazioni personali in qualsiasi forma; e
2. Perdita, furto o divulgazione, in difetto delle necessarie autorizzazioni, di informazioni personali o riservate che vengono elaborate o archiviate nel sistema informatico dell'Assicurato. Le informazioni personali o riservate che siano legittimamente divenute pubbliche o comunque di pubblico dominio, non sono un evento cyber, salvo che la loro raccolta e/o elaborazione, non abbia reso possibile riferirle in maniera univoca ad un soggetto, a meno che tali informazioni disponibili pubblicamente non siano diventate identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e / o l'elaborazione.

E. Per incidente Cyber si intende qualsiasi:

1. Errore, omissione o serie di errori o omissioni correlate che implicino l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico della Società; o
2. Indisponibilità parziale o totale, o mancata o serie di indisponibilità o mancata disponibilità parziale o totale correlate, per accedere, elaborare. Utilizzare o far funzionare qualsiasi sistema informatico della Società.

Tuttavia, l'incidente Cyber, non include l'evento Cyber.

Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

F. Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

G. Per dispositivo di archiviazione dati si intende qualsiasi supporto di archiviazione su cui vengono registrati o archiviati supporti o dati.

H. Per Media si intende qualunque:

1. Informazioni digitali registrate o archiviate su un dispositivo di archiviazione;
2. Stock di videocassetta, stock di pellicola grezza, videocassetta registrata, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate);
3. Interpositivi, positivi, stampe di opere, copie tagliate, stampe a grana fine, lucidi e cel o opere d'arte utilizzate per creare immagini animate o con effetti visivi;
4. RegISTRAZIONI sonore; e
5. Software e materiali correlati utilizzati per generare immagini o programmi per computer.

I. Per Software si intende qualsiasi combinazione di dati, supporti o programmi per computer.

Tutti gli altri termini e condizioni della polizza rimangono invariati.



**Pol. 30878537**



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'R' or similar character.

**Pol. 30878537**

### Sottoscrizioni


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- **di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:**
  - **il set informativo costituito da:**
    - **DIP Danni;**
    - **DIP aggiuntivo Danni;**
    - **Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;**
  - **copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
  - **copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del set informativo costituito dai documenti sopra indicati, esonerando così l'Intermediario ed AGCS da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi.


Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Sottoscritto il \_\_/\_\_/\_\_, in \_\_\_\_\_

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Delegato



EAGLE PICTURES Spa  
Via F.lli. Romagnolo, 6 - 00146 Roma (RM)  
P. IVA n. 009745610155  
MSUCRA

- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.




**Pol. 30878537**



Firma dell'Intermediario

\_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Delegato

  
EAGLE PICTURES Spa  
Via Ettore Romagnolo, 6 - 00146 Milano  
P. IVA n. 02002170155  
M.F.U.X.C.R.I.

**Pol. 30878537**



A small, handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page. It consists of a few dark, overlapping strokes that form a stylized, illegible character.

# RC Produzioni

## Responsabilita' Civile

### Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

#### I tuoi dati

Contraente EAGLE PICTURES S.P.A.

CF/P.IVA 08338170155

Indirizzo VIA ETTORE ROMAGNOLI 6 - 20146 MILANO (MI)

#### La tua Polizza

30878537

#### Agenzia

Gerenza di BROKER AGCS

#### E-mail

#### Indirizzo

P.ZZA TRE TORRI 3, 20145 MILANO

#### Telefono

Telefono

**Trattativa svolta da** DIRETTA DI DIREZIONE

#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
agcs@pec.allianz.it - www.agcs.allianz.com



# RC Produzioni Responsabilita' Civile

Polizza n. 30878537



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia

La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consente un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

## BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- Protezione contro i danni ai terzi derivanti da infortuni sofferti dai prestatori di lavoro nel corso di riprese cinematografiche

## SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



# RC Produzioni Responsabilita' Civile

Polizza n. 30878537



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia


## LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 18/04/2024

Firma dell'Intermediario

Firma del Contraente/Delegato

  
EAGLE PICTURES Spa  
Via Ettore Romagnolo, 6 - 20146 Milano  
P.IVA n. 03001560308 - I.S.E. 08388170153  
MSUXCA



**RC Produzioni  
Responsabilita' Civile**  
Polizza n. 30878537



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia



# RC Produzioni

## Polizza Responsabilita' Civile

### La tua polizza

Numero 30878537

Contraente EAGLE PICTURES S.P.A.

### La tua Agenzia

Gerenzia HOWDEN ASSIMOVIE SRL  
VIA MONTE ZEBIO 19, 00195 ROMA

Telefono

E-mail

### Area Personale

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)

Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

### Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

60K 0000308785372



#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa  
dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di  
Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. 1.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
[agcs@pec.allianz.it](mailto:agcs@pec.allianz.it) - [www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



**Pol. 30878537**



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia

## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Condizioni di assicurazione
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

**La presente copertina non costituisce parte del contratto.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'R' or similar, located in the bottom right corner of the page.



**Pol. 30878537**

**Polizza n. 30878537**

Allianz Global Corporate & Specialty  
Rappresentanza Generale per l'Italia P.za Tre Torri 3, Milano - Tel.0272161 - Fax 0272167476 - agcs@pec.allianz.it  
www.agcs.allianz.com - CF/PI/RI n.06385250961 - Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania. Società aut.  
esercizio dell'assic.ne diversa dall'assic.ne sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
n. reg. tribunale di Monaco HRB 208312 - Albo imprese di assicurazione n. 1.00075 - Cap. Sociale 36.740.661,00 i.v.

Codice di autorizzazione: QT0793995V  
Broker: 10148  
**HOWDEN ASSIMOVIE SRL**

## Scheda di Polizza

### Contraente

Ragione Sociale: EAGLE PICTURES S.P.A.  
Codice fiscale/Partita IVA: 08338170155  
Indirizzo: VIA ETTORE ROMAGNOLI 6  
C.A.P.: 20146 Città: MILANO (MI)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 03/03/2023 Scadenza: ore 24:00 del 06/05/2025  
Durata: anni 2 / mesi 2 / giorni 3

### Altri estremi contrattuali

Tacito rinnovo: NO

### Premio

Importo per il periodo assicurativo  
Imponibile: **2.358,01 euro**  
Imposte: **524,66 euro**  
Lordo: **2.882,67 euro**

Periodicità del pagamento: In unica soluzione

### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	2.358,01	22,25 %	524,66	2.882,67
<b>Totali</b>	<b>2.358,01</b>		<b>524,66</b>	<b>2.882,67</b>


(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

### Informazioni sul premio

#### Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

### Condizioni di assicurazione



**Pol. 30878537**



---

---

**Condizioni di Assicurazione**

---

---

**Sommario**

---

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE**

**1. SCHEDA ATTIVAZIONE COPERTURE**

**2. DEFINIZIONI**

**3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

**SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT)**

**SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI (RCO)**

**5. ALLEGATI**



## ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

### 1. - SCHEDA DI POLIZZA

**Assicurato:** EAGLE PICTURES SPA  
VIA ETTORE ROMAGNOLI, 6, 20146 MILANO; PARTITA IVA: 08338170155

**Polizza numero:** 30878537

**Periodo (ore 24.00):** 03/03/2023 - 06/05/2025

L'Assicurazione copre l'attività svolta dal Contraente/Assicurato per la produzione della seguente produzione:

PRODUZIONE ASSICURATA "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA"

In considerazione del pagamento del premio sopra riportato, l'Assicurazione è prestata contro i rischi e per le coperture delle Sezioni per le quali è indicato uno specifico Limite di Copertura nella tabella che segue o nei documenti Allegati, alle condizioni tutte della polizza e di tutti gli Allegati e le appendici che ne formano parte integrante.

Il Limite di risarcimento di Polizza è pari ad € [10.000.000,00] per **Sinistro e Periodo di Assicurazione**.

Per gli Indennizzi dovuti in relazione alle garanzie sottoelencate valgono i Sottolimiti qui di seguito indicati:

Copertura	Limite di Risarcimento per Sinistro (€)	Franchigia per Sinistro (€)
<b><u>Sezione I</u></b>		
Responsabilità Civile Terzi	10.000.000,00	1.000,00
Lavori presso terzi	10.000.000,00	1.000,00
Danni da sospensione o interruzione d'attività	10.000.000,00	1.000,00
Ricorso terzi incendio	10.000.000,00	1.000,00
<b><u>Sezione II</u></b>		
Responsabilità Civile Operai	5.000.000,00	2.500,00
Per persona infortunata	1.500.000,00	2.500,00


**Assicurato:** **EAGLE PICTURES SPA**  
VIA ETTORE ROMAGNOLI, 6, 20146 MILANO; PARTITA IVA: 08338170155

**Polizza numero:** 30878537

L'Assicurato prende atto che l'Assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dal presente modello SCHEDA DI POLIZZA, dalle CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI di polizza. L'Assicurato dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e modalità contrattuali contenute in polizza.

Allegati: 1. Esclusione Covid 19; 2. Esclusione evento Cyber

Emessa in 2 esemplari ad unico effetto in Milano, il 18/04/2024

  
L'Assicurato  
EAGLE PICTURES Spa  
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano  
Part. IVA e Cod. Fisc. 08338170155  
.....  
MILANO  
(timbro e firma)

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza:

**3 - Condizioni generali di assicurazione**

- Art. Definizioni
- Art. Effetto e Durata
- Art. Struttura della Polizza
- Art. Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione
- Art. Regolazione del Premio
- Art. Recesso in caso di Sinistro
- Art. Gestione delle vertenze di danno
- Art. Esclusioni
- Art. Sanzioni /Embargo
- Art. Oneri Fiscali
- Art. Legge applicabile e Foro competente


**4. Condizioni particolari di Assicurazione**

**Sezione I – Assicurazione RCT**

- Art. Esclusioni

**Sezione II – Assicurazione RCO**

- Art. Malattie Professionali - Esclusioni

  
L'Assicurato  
EAGLE PICTURES Spa  
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano  
Part. IVA e Cod. Fisc. 08338170155  
.....  
MILANO  
(timbro e firma)



## 2 - DEFINIZIONI

Per <b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, così come indicato all'art. 1 del punto 3.
Per <b>Assicurazione:</b>	Le garanzie prestate in base alla presente Polizza
Per <b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula la Polizza
Per <b>Cose:</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Si precisa che non sono cose i dati elettronici ossia fatti, concetti e informazioni convertiti in una forma utilizzabile per le comunicazioni, l'interpretazione, l'elaborazione da parte di apparecchiature controllate elettronicamente o volte all'elaborazione dei dati elettronici o elettromeccanici. A titolo esemplificativo tali fatti, concetti e informazioni includono programmi, software e altre istruzioni codificate per il trattamento e la manipolazione dei dati o la direzione e manipolazione di tali apparecchiature.
Per <b>Fatturato</b>	Il volume di affari, relativo al Periodo di Assicurazione, per cessioni di prodotti e servizi di ciascun Assicurato, al netto dell'IVA e dei Fatturati tra Assicurati (intercompany)
Per <b>Franchigia:</b>	L'ammontare in cifra fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.
Per <b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta all'Assicurato dalla Società in caso di Sinistro, qualora siano rispettate le condizioni di cui alla presente Polizza
Per <b>Intermediario</b>	Il Broker e/o l'Agente iscritto al RUI autorizzato ad esercitare tale attività
Per <b>Massimale</b>	L'importo, indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta l'esposizione massima della Società a titolo di Indennizzo del complesso dei Sinistri occorsi, con riferimento a ciascun Periodo di Assicurazione e complessivamente per: - tutte le Sezioni e - tutti gli Assicurati
Per <b>Perdite Patrimoniali</b>	Pregiudizi economici diversi da lesioni personali o morte o danneggiamento a Cose
Per <b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione
Per <b>Premio:</b>	La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Società in forza della presente Polizza
Per <b>Prestatori di lavoro</b>	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale (compresi gli stagisti) per l'esercizio dell'Attività Assicurata, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di lavoro e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge Non sono pertanto compresi nella presente definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)
Per <b>Scoperto:</b>	L'ammontare percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti
Per <b>Sinistro</b>	Sinistro RCT, Sinistro RCO
Per <b>Sinistro RCO</b>	Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCO ("loss occurrence")
Per <b>Sinistro RCT</b>	Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCT ("loss occurrence")
Per <b>Società</b>	Impresa assicuratrice
Per <b>Sottolimiti</b>	La parte di Massimale che rappresenta l'esposizione massima della Società per la singola garanzia, complessivamente per tutti gli Assicurati, così come previsto nella Scheda di Polizza

### 3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (Valido per tutte le Sezioni relative alle Condizioni Speciali)

#### Art.1 Criteri di Operatività della Polizza

La presente Polizza si applica in favore della Contraente e delle società aventi sede legale in Italia, così come elencate al punto 5. Allegati, limitatamente alla Attività Assicurata condotta da tali società nelle sedi ivi elencate, anche se svolta presso terzi, qui di seguito "Assicurati".

#### Art.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l'annullamento della Polizza ed in ogni caso la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla medesima (come previsto artt.1892, 1893, 1894 e ss. C.C.).

#### Art.3 Variazioni del rischio

**Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichino circostanze che modificano il rischio, la Contraente deve darne comunicazione alla Società entro i 30 giorni successivi.**

Se la variazione implica un aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe prestato l'Assicurazione, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società, conoscendo tale nuovo stato di cose al momento della conclusione del contratto, avrebbe assunto il rischio a condizioni differenti, la Società può richiedere che le condizioni di Polizza in corso siano modificate di conseguenza. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni di Polizza, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto, secondo la previsione di cui all'articolo 1897 C.C., a partire dalla prima scadenza del Periodo di Assicurazione successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

#### Art.4 Altre assicurazioni

La Contraente e gli Assicurati devono dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre coperture assicurative stipulate per gli stessi rischi assunti con la presente Polizza, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

**In ogni caso, qualora gli stessi rischi garantiti dalla presente Polizza siano coperti da altre coperture assicurative non richiamate nella presente Polizza, i suoi Allegati e le eventuali Appendici, la presente Polizza opererà esclusivamente per l'eccedenza dei limiti e delle condizioni di tali altre coperture (operatività "a secondo rischio"), fermi in ogni caso i limiti e le condizioni tutte di cui alla presente Polizza.**

#### Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

**La Polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio del Periodo di Assicurazione indicato nella Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio. Il premio è sempre determinato sulla base del Periodo di Assicurazione ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società.**

**Resta inteso che il premio resterà in ogni caso acquisito alla Società quale premio minimo pattuito.**

#### Art.6 Regolazione del Premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:

1. anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi variabili e rappresenta il premio minimo comunque acquisto dalla Società;
2. regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

**Entro 90 giorni dalla fine Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione o le differenze attive tra il premio minimo anticipato ed il premio convenuto a consuntivo devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.**

Nel caso in cui sia stato pattuito il tacito rinnovo della presente Polizza, qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio dovesse superare il 130% della stima preventiva presa come base per la determinazione del premio minimo dovuto in via anticipata, quest'ultima sarà rettificata, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, operando una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, il quale non potrà comunque essere inferiore al 90% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**La Contraente riconosce e dichiara che la comunicazione alla Società degli elementi variabili è essenziale per la determinazione del premio pattuito quale corrispettivo per le garanzie di cui alla presente Polizza. Pertanto, la Contraente riconosce che in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione degli elementi variabili e/o di pagamento dell'eventuale premio di regolazione nei termini pattuiti, la Società potrà sollevare eccezione di inadempimento e rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni di garanzia nei limiti di quanto previsto dalla legge, fermo in ogni caso il diritto della Società di agire per il recupero del premio nella misura complessivamente pattuita e dovuta.**

#### **Art.7 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro l'Assicurato è obbligato a collaborare con la Società e a fornire tutta la documentazione relativa ai Sinistri che la Società riterrà opportuna.

##### ***Per la Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)***

In caso di Sinistro RCT, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società entro dieci (10) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a quanto previsto all'art.1915 C.C.

##### ***Per la Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)***

In caso di Sinistro RCO, la Contraente o l'Assicurato, entro dieci (10) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, deve denunciare soltanto i Sinistri:

1. per i quali ha luogo l'inchiesta della Pubblica Autorità competente a norma della disciplina di legge vigente in tema di infortuni; oppure
2. per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS; oppure
3. che abbiano determinato la morte o lesioni gravi e gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p.; oppure
4. per i quali l'Assicurato abbia ricevuto una richiesta scritta di risarcimento danni dal Prestatore di Lavoro.

#### **Art.8 Recesso in caso di Sinistro**

**In seguito ad ogni Sinistro, ai sensi della presente Polizza o di precedenti coperture assicurative prestate dalla Società per il medesimo oggetto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dalla Polizza o di dichiarare esclusi dalla Polizza uno o più Assicurati, comunicando l'esercizio di tale diritto all'altra parte con lettera raccomandata a.r., restando inteso che il recesso o l'esclusione non avranno effetto prima di 30 giorni dalla data della comunicazione. La Società, in caso di recesso dalla stessa esercitato, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e previa verifica e deduzione del premio di regolazione dovuto per lo stesso periodo.**

#### **Art.9 Gestione delle vertenze di danno**

In presenza di Sinistri coperti dalla presente Polizza, la Società ha diritto, ma non l'obbligo, di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle controversie promosse nei confronti di quest'ultimo, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando d'intesa con lo stesso legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

In relazione a Sinistri coperti dalla presente Polizza, le spese necessarie e ragionevoli sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato saranno poste a carico della Società, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale o del Sottolimito pattuito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma pretesa dal danneggiato sia superiore al Massimale, oppure sia solo parzialmente compresa nell'ambito delle garanzie offerte dalla presente Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal danneggiato saranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In ogni caso, la Società non si farà carico delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici di cui non sia stata preventivamente chiesta ed ottenuta l'approvazione scritta della Società, né di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

È inoltre condizione essenziale per l'operatività delle garanzie di cui alla presente Polizza che l'Assicurato non assuma alcuna responsabilità, stipuli accordi transattivi e/o sia consenziente e/o acquiescente rispetto a qualsiasi provvedimento assunto da terzi rispetto a circostanze connesse in qualsiasi modo a Sinistri.

#### Art.10 Esclusioni

La presente Assicurazione non prevede alcuna copertura in caso di danni e/o richieste di risarcimento derivanti, connessi o collegati a:

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- b) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non altrimenti gravanti per legge sullo stesso in assenza di un contratto; sono, pertanto, escluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti da garanzie contrattuali di qualità, performance o risultato, da clausole penali o da altri rimedi convenzionali;
- c) rischi la cui assicurazione è obbligatoria in base alla legge del luogo dove gli stessi sono ubicati, tra cui a titolo esemplificativo e non limitativo quanto coperti ai sensi degli articoli 1792 et seq. e 2270 del codice civile francese o di analoghe normative nazionali di altri Stati, i rischi connessi ai prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
- d) sanzioni di qualunque natura e/o danni di carattere punitivo, multiplo, od esemplare (es. punitive, multiple or exemplary damages) oppure in caso di misure di riparazione dei danni non aventi natura meramente compensativa del pregiudizio subito;
- e) OGM (sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria), EMF (campi elettromagnetici) BSE (encefalopatia spongiforme bovina) Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE), MTBE (metil-ter-butil-etero);
- f) azioni ostili o belliche in tempo di pace o di guerra, incluse azioni di resistenza, combattimento o difesa; attacco effettivo, incumbente o previsto da parte di qualsiasi Stato o potere sovrano (de jure o de facto) o di qualsiasi autorità che utilizza allo scopo forze armate o altro agente; colpo di stato; l'interruzione conseguente agli eventi sopra descritti, della fornitura di elettricità, gas o altro servizio di pubblica necessità;
- g) atti di terrorismo, tumulti e sommosse popolari; Terrorismo significa
  - 1) un atto, o atti, ivi inclusi quelli con uso della forza o violenza e/o la minaccia degli stessi, di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano da soli che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i commessi per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusi quelli svolti con l'intento di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o alcune parti della stessa,
  - 2) qualsiasi atto preparatorio o azione intrapresa per limitare, prevenire e reprimere gli atti di cui al punto 1) che precede;
- h) amianto e silice, muffe tossiche, vernici al piombo, nanotecnologie, formaldeide, diacetile e/o suoi sostituti, POP (Persistent Organic Pollutants) quali PCBs, DDT, Diossine, Clordano, Furani, Esaclorobenzene, Aldrin, Mirex, Dieldrin, Toxafene, Endrin, Eptaclor;
- i) Perdite Patrimoniali;
- j) in caso di richieste di risarcimento presentate dinanzi ad autorità degli USA e Canada, in caso di danni verificatisi in USA e Canada o subiti da persone fisiche o giuridiche di nazionalità USA e Canada, ad eccezione di quanto espressamente previsto in Polizza;
- k) molestie morali o psicofisiche nell'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing") ad HIV e patologie correlate in ogni caso a sangue, emoderivati, tabacco (ivi compreso il c.d. "fumo passivo") e/o prodotti correlati, simili e/o assimilabili;
- l) installazioni off-shore;
- m) proprietà, circolazione, navigazione o esercizio di unità naviganti e/o di aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali);
- n) sperimentazioni cliniche, studi osservazionali, uso compassionevole di prodotti farmaceutici e/o di dispositivi medici nonché prodotti correlati, simili e/o assimilabili.
- o) Novel Coronavirus (2019-nCov).

#### Art.11 Scenari pericolosi

Le seguenti attività si intendono assicurate alle seguenti condizioni:

- le scene con acrobati e/o stuntmen, la guida di precisione, le gare, l'utilizzo di animali non domestici ed altre attività simili che rappresentano un potenziale aggravamento del rischio, si intendono assicurate unicamente in presenza di un istruttore e/o stunt coordinator qualificato ed esperto nella specifica attività;
- gli effetti speciali, i fuochi controllati, le esplosioni e le altre attività che comportino un potenziale aggravamento del rischio, sono soggette a valutazione del rischio (risk assessment) a cura di personale qualificato e con esperienza pluriennale;
- le attività subacquee, quelle ad altezza superiore a 3 mt e/o sotterranee, si intendono assicurate unicamente in presenza di specifica valutazione del rischio nonché adeguata e sufficiente preparazione/allenamento dei soggetti interessati.

**Art.12 Modifiche dell'Assicurazione**

Ogni eventuale modifica ai termini ed alle condizioni di cui alla presente Polizza dovrà essere convenuta dalle parti per iscritto, a pena di nullità.

**Art.13 Sanzioni / Embargo**

**Nessuna copertura viene fornita dalla presente Polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.**

**Art.14 Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.15 Legge applicabile e foro competente.**

**Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto in via negoziale, senza che possa assumere alcun rilievo l'ubicazione all'estero di alcuno tra i rischi garantiti o di alcuno tra gli Assicurati. Per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è competente in via esclusiva il foro del luogo dove ha sede la Contraente.**

#### 4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

##### SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT)

###### Art.1 Oggetto dell'Assicurazione RCT

In relazione ai Sinistri RCT la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

L'Assicurazione RCT vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione RCT vale anche per le responsabilità derivanti ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della legge del 12 giugno 1984, n. 222 per i danni subiti dai terzi.

###### Art.2 Estensione territoriale

L'Assicurazione RCT è valida per i Sinistri RCT verificatisi in qualunque parte del mondo, ad eccezione di USA, Canada ed al Messico dove, a deroga di quanto stabilito all'art.10 lettera (j) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione RCT si intende limitata ai soli danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito di un viaggio d'affari effettuato nell'esercizio dell'Attività Assicurata. L'Assicurazione si intende esclusa per i seguenti paesi: NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

###### Art.3 Qualifica di terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione RCT:

- gli Assicurati e la Contraente;
- il legale rappresentante dell'Assicurato;
- i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le società controllanti, controllate e collegate con il Contraente/Assicurati della presente Polizza.

Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 c.p.):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, che subiscano il danno mentre prendono parte all'Attività Assicurata;

Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali:

- i prestatori di opera e servizi (art.2222 c.c.) che subiscano il danno mentre prendono parte all'Attività Assicurata.

###### Art.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione RCT i seguenti danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto al successivo art.13;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ed il danno ambientale in genere; l'interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) alle cose che costituiscono strumento od oggetto di lavorazione, nonché alle opere in costruzione, quelle in ambito lavori e a quelle sulle quali si eseguono i lavori come pure i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi;
- f) alle cose trasportate rimorchiate sollevate caricate e scaricate;
- g) ad aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali) e unità naviganti;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.

#### **Art.5 Massimale di Sezione**

L'Assicurazione RCT viene prestata fino a concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.6 Franchigia e/o Scoperto di Sezione**

L'Assicurazione RCT viene prestata con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.7 Ricorso terzi da incendio**

L'Assicurazione RCT comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi che siano conseguenza immediata e diretta dei danni di cui alla presente estensione, fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie/Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Qualora l'Assicurato abbia in corso una assicurazione incendio con estensione "ricorso terzi", la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta polizza ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura ("a secondo rischio").**

#### **Art.8 Cose in consegna e custodia**

L'Assicurazione RCT comprende i danni a cose di terzi (escluso macchinari, congegni e/o strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia o detenzione all'Assicurato fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza. **Si intendono esclusi i danni causati da incendio.**

#### **Art.9 Mezzi sotto carico e scarico**

L'Assicurazione RCT comprende i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

Restano esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso di tali mezzi.

#### **Art.10 Interruzione di attività**

A parziale deroga all'esclusione di cui all'art.15 lettera (i) della Sezione I – Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione RCT comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenza immediata e diretta di un danno materiale a Cose o persone che costituisca Sinistro RCT, fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Si intendono esclusi danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a danni causati da incendio, esplosione e scoppio, salvo quanto previsto al precedente art. 7.**

#### **Art.11 Committenza generica**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di Lavoro.

L'Assicurazione e' prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. Tale garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di Lavoro:

- alla guida di veicoli di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati;
- non iscritti nei libri paga tenuti a norme di legge oppure non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.12 Appaltatori e Subappaltatori**

Premesso che l'Assicurato può appaltare e/o subappaltare ad altre imprese o persone lavori di manutenzione e/o prestazioni attinenti l'Attività Assicurata, l'Assicurazione RCT comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi da dette imprese o persone mentre eseguono tali lavori e/o prestazioni per conto dell'Assicurato. L'Assicurato e i propri dipendenti, dette imprese e i loro dipendenti sono considerati terzi tra di loro.

Relativamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro di cui l'Assicurato sia responsabile, gli appaltatori/subappaltatori sono considerati Terzi.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.13 Danni da furto facilitato da impalcature e ponteggi**

A parziale deroga dell'art.4 lettera a) della presente Sezione, l'Assicurazione RCT vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere un furto, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.14 Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato**

L'Assicurazione RCT viene estesa alla responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati ai terzi, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni in favore dell'Assicurato, in base alle condizioni di Polizza, entro il relativo Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

#### **Art.15 Veicoli a motore su aree private**

L'Assicurazione RCT viene estesa ai danni conseguenti alla circolazione di automezzi, ancorché non assicurati, limitatamente per il loro utilizzo su Set Cinematografici.

La presente estensione vale esclusivamente:

1. nel caso in cui le Aree dove i veicoli vengono utilizzati siano considerate a tutti gli effetti private, non equiparate a Pubbliche, ove non siano operanti le norme del Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, inerenti all'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto;
1. i mezzi siano condotti da Terzi purché la presenza degli stessi sia in diretta relazione con l'attività svolta dall'Assicurato, quali attori, comparse, addetti al carico, scarico o movimentazione dei veicoli stessi oltre ad eventuali ospiti, visitatori od altre figure attinenti alla specifica attività;

La presente estensione opera, nell'ambito della sezione RCT della presente polizza, nei seguenti termini;

- Qualora il veicolo non sia assicurato, in quanto circolante in area privata;
- Qualora per il veicolo, ancorché obbligatoriamente assicurato a sensi di legge, non sia operante, valida o efficace tale assicurazione;
- Qualora vi sia l'azione di rivalsa da parte dell'Assicuratore RC Auto del Terzo

Si precisa e si prende atto fra le parti che in nessun modo si intende derogare a quanto stabilito dalle norme del D.lgs n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, inerenti all'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto.

La presente assicurazione è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza.

Le scene di azione e/o acrobatiche con uso di stuntmen e/o Stunt driver, si intendono escluse dalla presente estensione salvo notifica e specifica approvazione a cura della compagnia e / o del Broker Assimovie Srl.

Il premio verrà conteggiato in sede di regolazione in base al numero dei veicoli assicurati ed alla eventuale pericolosità delle scene.

**SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI (RCO)**

**valida per i Sinistri RCO verificatisi in qualunque parte del mondo, ma esclusivamente con riferimento alle sedi degli Assicurati che siano ubicate in Italia**

**Art.1 Oggetto dell'Assicurazione RCO**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro RCO, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o da analoghe istituzioni. Dalla stessa garanzia restano comunque escluse le malattie professionali.

L'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia non comporterà la perdita del diritto all'indennizzo, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

**Art.2 Estensione territoriale**

L'Assicurazione RCO è valida per i Sinistri RCO verificatisi in qualunque parte del mondo, eccetto NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

**Art.3 Massimale di Sezione**

L'Assicurazione RCO viene prestata fino a concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

Si precisa che il Sottolimito per infortunato riportato nella Scheda di Polizza costituisce la somma massima che la Società può pagare per ciascun Periodo di Assicurazione in conseguenza di infortuni, qualunque sia il numero dei danneggiati aventi diritto al risarcimento in relazione a tali infortuni.

**Art.4 Franchigia e/o Scoperto di Sezione**

L'Assicurazione RCO viene prestata con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**5 - ALLEGATI**

**Assicurato:** EAGLE PICTURES SPA  
**Numero Polizza:** 30878537  
**Titolo:** IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA  
**Allegato:** 1

---

**ESCLUSIONE COVID 19**

LA PRESENTE POLIZZA NON COPRE ALCUN DANNO, PERDITA E/O RICHIESTA DI RISARCIMENTO DERIVANTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA:

1. La malattia Coronavirus (COVID-19) e/o da SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome) e/o da qualsiasi mutazione o variazione di tali virus;
2. Ogni altra malattia trasmissibile che:
  - sia stata qualificata quale epidemia o pandemia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da altra autorità nazionale competente in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento;  
e/o
  - abbia indotto le autorità nazionali competenti in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento a:
    - introdurre o applicare provvedimenti amministrativi di interruzione o sospensione delle attività di imprese o di servizi pubblici;
    - ordinare l' interruzione o sospensione delle attività dell'assicurato;

disporre il rinvio, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di eventi pubblici sportivi, culturali o di altra natura.

La presente esclusione non troverà applicazione per la Sezione II-RCO, per la quale è previsto un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione/per produzione assicurata.

Fermo il resto



**5 - ALLEGATI**

**Assicurato:** EAGLE PICTURES SPA  
**Numero Polizza:** 30878537  
**Titolo:** IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA  
**Allegato:** 2

**Esclusione Cyber – Copertura per incidente cyber – Production  
ENTIL 017 12 20**

**I. Copertura**

L'assicurazione fornita da questa Polizza include la copertura per eventi cyber, tuttavia:

- A. Non verranno coperte eventuali perdite, danni o spese altrimenti esclusi dalla presente Polizza; e
- B. La copertura è soggetta a tutti i termini, condizioni e limitazioni della polizza.

**II. Esclusione Cyber**

L'assicurazione fornita da questa polizza non copre alcuna perdita, danno o spesa causati direttamente o indirettamente da, derivanti da o in qualsiasi modo correlati a:

- A. Qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (reale o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber; o
- B. Azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (effettiva o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber.

**III. Nuova Definizione**

- A. Per programma informatico si intendono i dati utilizzati per dirigere l'apparecchiatura informatica, inclusi diagrammi o altri record che possono essere utilizzati per riprodurre programmi.
- B. Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, programma informatico, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fotocamera, sistema di editing, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore inclusi qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione del suddetto e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da terzi.
- C. Per atto informatico si intende qualsiasi atto o serie di atti dannosi o criminali non autorizzati correlati che implicano l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico che:
  - 1. Provoca danni o perdita, distruzione, corruzione o alterazione di qualsiasi sistema informatico, supporto o dati;
  - 2. Comporti il furto, l'elaborazione, la raccolta, la registrazione, il recupero, la divulgazione, la diffusione o lo smaltimento non autorizzati o negligenza o la perdita del controllo operativo dei dati o dei supporti;
  - 3. Causi il guasto o l'interruzione di qualsiasi:
    - a. Infrastruttura di terze parti o fornitore di servizi, inclusi ma non limitati a telecomunicazioni, servizi Internet, satellite, cavo, elettricità, gas, acqua o altri fornitori di servizi di utilità; o
    - b. Sistema di trasporto o controllo del traffico, incluso ma non limitato al controllo del traffico aereo, stradale, ferroviario, metropolitano o marittimo;
  - 4. Comporti la revoca da parte di qualsiasi autorità civile di un permesso o del permesso di utilizzare o occupare un luogo; o

5. Comporti un evento Cyber

D. Per evento Cyber si intende qualunque:

1. Danneggiamento o perdita, distruzione, corruzione, furto, elaborazione non autorizzata o negligente, raccolta, registrazione, recupero, divulgazione, diffusione, cancellazione o perdita del controllo operativo, di informazioni personali in qualsiasi forma; e
2. Perdita, furto o divulgazione, in difetto delle necessarie autorizzazioni, di informazioni personali o riservate che vengono elaborate o archiviate nel sistema informatico dell'Assicurato. Le informazioni personali o riservate che siano legittimamente divenute pubbliche o comunque di pubblico dominio, non sono un evento cyber, salvo che la loro raccolta e/o elaborazione, non abbia reso possibile riferirle in maniera univoca ad un soggetto, a meno che tali informazioni disponibili pubblicamente non siano diventate identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e / o l'elaborazione.

E. Per incidente Cyber si intende qualsiasi:

1. Errore, omissione o serie di errori o omissioni correlate che implichino l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico della Società; o
2. Indisponibilità parziale o totale, o mancata o serie di indisponibilità o mancata disponibilità parziale o totale correlate, per accedere, elaborare. Utilizzare o far funzionare qualsiasi sistema informatico della Società.

Tuttavia, l'incidente Cyber, non include l'evento Cyber.

Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

F. Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

G. Per dispositivo di archiviazione dati si intende qualsiasi supporto di archiviazione su cui vengono registrati o archiviati supporti o dati.

H. Per Media si intende qualunque:

1. Informazioni digitali registrate o archiviate su un dispositivo di archiviazione;
2. Stock di videocassetta, stock di pellicola grezza, videocassetta registrata, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate);
3. Interpositivi, positivi, stampe di opere, copie tagliate, stampe a grana fine, lucidi e cel o opere d'arte utilizzate per creare immagini animate o con effetti visivi;
4. Registrazioni sonore; e
5. Software e materiali correlati utilizzati per generare immagini o programmi per computer.

I. Per Software si intende qualsiasi combinazione di dati, supporti o programmi per computer.

Tutti gli altri termini e condizioni della polizza rimangono invariati.

**Pol. 30878537**



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'R' or similar character.

**Pol. 30878537**

### Sottoscrizioni


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- **di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:**
  - **il set informativo costituito da:**
    - **DIP Danni;**
    - **DIP aggiuntivo Danni;**
    - **Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;**
  - **copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
  - **copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del set informativo costituito dai documenti sopra indicati, esonerando così l'Intermediario ed AGCS da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi.


Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Sottoscritto il \_\_/\_\_/\_\_, in \_\_\_\_\_

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Delegato



EAGLE PICTURES Spa  
Via Ettore Romagnolo, 6 - 00146 Roma  
P.IVA n. 02000001000 - C.F. 02000001000  
MBOUCRI

- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.




**Pol. 30878537**

Firma dell'Intermediario

\_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Delegato

  
EAGLE PICTURES Spa  
Via Ettore Romagnolo 6 - 20146 Milano  
Part. IVA e C.O.D. (ISE) 08385170155  
MSUXCR1



**Pol. 30878537**

